



DELL' AVTORITA'
DEGL'
IMPERATORI
NEL
GOVERNO ESTERIORE
DEGL' AFFARI
ECCLESIASTICI.

MDCXXIV.



PREFAZIONE AL LETTORE.

Questo picciolo trattato priuo d'eloquenza, & erudizione, quale per altro è commune alli scrittori di questo secolo, forse non piacerà à chiunque sarà per leggerlo; molto più renderà noia à quegl' Ecclesiastici, ch' auezzi

PREFAZIONE

alle massime stabilite, principalmente sopra *li dettati di GREGORIO VII. decretali di GREGORIO IX. e BONIFAZIO VIII.* e sopra la bolla *in Cæna Domini*, non vogliono riconoscer nell' *Principi Sovrani*, ò negl' *Imperatori* potestà alcuna, che concerna la disciplina della Chiesa. Succederà pertanto à quest' *Opera* l' istesso infortunio, qual' hanno incontrato tutti gl' *Autori* benchè moderati, ch' hanno concesso alcuna parte à *Principi Secolari* nell' amministrazione degl' *affari Ecclesiastici*. Trala-

scio alcuni Autori protestanti, per esempio VGONE GROZIO de jure *supremarum potestatum circa sacra*, Melchior GOLDASTO per la compillazione di cento Autori *Catolici*, ch' hanno difeso la potestà delli Principi contro le pretese di certi Teologi Romani, che per essere separati dalla communione della Romana Chiesa, li loro libri sono stati proibiti, ò con decreto della Congregazione dell' Indice, ò pure dell' Inquisizione. La medesima sorte hanno sperimentato ancora gl' Autori *Catolici*, per

PREFAZIONE

esempio EDMUNDO RICHERIO per
il suo dotto trattato *de Ecclesia-
stica, & politica potestate*, PIE-
TRO de MARCA Autore del libro
celebre intitolato *de concordia
Sacerdotii & Imperii*, così Elies
du Pin per il suo trattato *della
potenza temporale & Ecclesia-
stica*; e quali disaventure non
hà sofferto il rinomato *Frà Pau-
lo Suave*, per havere difeso la Re-
publica Veneta contro l'inter-
detto di Paulo quinto? ciò pe-
rò non ostante per puro zelo del-
la verità, e del servizio divino io
non temo d' esponere all' esame

del mondo Catolico il sentimento costante di *Graziano* riferito nella *causa 23. Quæst. V. Can: Principes: Gognoscant Principes seculi, Deo se debere rationem reddere propter Ecclesiam, quam à Christo tuendam suscipiunt: nam siue augeatur pax, et disciplina Ecclesia per fideles Principes, siue solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit.* Mà molto più devonno essere convinti li Romani medesimi, che à Principi s' appartiene l'esteriore governo della

Chiesa, e ciò si legge *nel Pontificale Romano* riconosciuto per comando di Clemente Ottavo, & in Roma stampato l'anno 1595. ove si legge l'orazione per la benedizione, e consecrazione del Rè, *nel foglio 236, 237.* dell'edizione Romana: *accipe coronam Regni, quæ licet ab indignis, Episcoporum tamen manibus capiti tuo imponitur: quam sanctitatis gloriam, & honorem, & opus fortitudinis significare intelligas: & per hanc te participem ministerii nostri non ignores; ita ut sicut nos in*

interioribus Pastores, Rectores-
que animarum intelligimur, *ita*
tu in exterioribus verus Dei cul-
tor &c. assistas, & post pauca:
ut cum Redemptore ac saluato-
re nostro Jesu Christo, cuius no-
men *vicemque gestare crederis*, si-
ne fine glorieris.

Contro ogni ragione dun-
que li Romani s'oppongono alli
Principi, quando vogliono ri-
formare gl' abusi degl' Ecclesia-
stici, e perciò l'autore con giu-
stizia non teme veruno rimpro-
vero, anzi spera, che li Principi
conoscendo la propria auto-

PREFAZIONE


rità, faranno per correggere nelli proprii stati quelle corrutele introdotte, dopoche l'Imperio Romano è stato quasi annientato per l'incurfione de Barbari nell'Europa. Io porgò l'umiliffime mie preghiere à Dio, acciò infpiri alli Prencipi li sentimenti neceffarii per abolire gl'abufi, e agl'Ecclefiaftici il defiderio, anzi l'unanime concorfo nell'abolizione delli medefimi. Finifco con le parole d'*Ifidoro di Siviglia lib. 3. de fummo bono cap. 53.* lodate nel Sinodo di Parigi fotto Ludovico, e Lottario Imperatori:

Principes seculi nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent, ut per eandem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Cæterum intra Ecclesiam potestates necessariae non essent, nisi quod non prævalet sacerdos efficere per doctrinae sermonem, potestas hoc impleat per disciplinae terrorem. Sæpe per Regnum terrenum Cœleste Regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positi, contra fidem aut disciplinam Ecclesiae agunt, rigore Principum conterantur: ipsamque discipli-

PREFAZIONE AL LETTORE.

sciplinam, quam Ecclesiæ hu-
militas exercere non prævalet,
cervicibus superbiorum potestas
principalis imponat, & ut vene-
rationem mereatur, virtutem
potestas impertiat,





DELL' AUTORITA'
DEGL'
IMPERATORI
NEL
GOVERNO ESTERIORE
DEGL' AFFARI
ECCLESIASTICI.

Non v' è questione più agitata, e forse più odiosa che quella che si tratta frà le due supreme Potestà, spirituale, e Politica, à segno che volendo ciascheduna potenza come dovrebbe essere indipendente l'una dall' altra, pretende ancora porre la falce nell' altrui messe, quindi hò stimato à proposito salire all' origine dell' una, e l'altra possanza, indi per le leggi, e gl'esempj riconoscere, s' alcuna autorità competa agl' Imperatori e sovrani Principi negl' affari della Chiesa.

Se ricorriamo alla sacra scrittura, la quale ci descrive la potestà comunicata agl' Apo-

stoli da Giesù Christo, se non erro, ella si riduce à trè capi, cioè alla predicazione del Vangelo, al Ministerio de' sacramenti, & all' uso delle Chiavi, le quali consistono in aprir con la penitenza, e la Fede li cieli a' peccatori, e chiuderli a' medemi, ò infedeli, ò pur fedeli, mà impenitenti. Tanto significano quelle parole: *quorum remisieritis peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt.* S. Gio: cap. 20. v. 23. E l'altra proinessa di Christo à Pietro: *tibi dabo claves Regni Celorum. S. Matth. cap. 16. v. 19. ste & predicate Evangelium omni Creatura, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Matth. cap. 28. v. 19.* Sopra questi fondamenti è stabilita la potestà celeste degl'Apostoli, e loro successori, sì che niuna potenza potrà giamai rapire di mano loro questo divino deposito; mà però f' alcuni Prencipi hanno tentato per loro propria autorità senza l'oracolo della Chiesa d' insegnare alcuna Dottrina, questi sono stati giusta- mente ripresi come incapaci del Ministerio, che s'appartiene solamente agl'Apostoli, e loro successori.

L'altra potestà, che chiamasi politica, ò sia civile, tutta è intenta al governo delle cose umane, sì che la fonzione spirituale viene ad essi interdetta, S. ATANASIO nella lettera,

che scrive à solitarii, così dice: *Quando à condito Mundo auditum est iudicium Ecclesie ab Imperatore auctoritatem suam accepisse, aut quando unquam hoc pro iudicio agnitum est, Ne te misceas Imperator rebus Ecclesiasticis, neque nobis in hoc genere præcipe, sed potiùs à nobis disce. Tibi Deus imperium commisit, nobis quae sunt Ecclesiae concedidit.* Supposta questa divisione, devesi presentemente esaminare, in qual modo gl' Imperatori, e prima d'essi li Rè degl'Ebrei abbino esercitato una particolar potestà negl'affari della Chiesa. Secondo, quali sono li fini, che si costituiscono le potenze politiche negl'affari della medesima. Terzo quale sia stato il Giudicio degl' Imperatori circa le cose sacre. Quarto la potestà legislativa de' medesimi Principi nella Chiesa. Quinto la Giurisdizione loro circa le Persone sacre. Sesto l'autorità delli stessi nell' elezione delle Persone Ecclesiastiche. Settimo l'autorità Imperiale nelli sinodi. Ottavo l'eminente dominio de' medemi circa li beni Ecclesiastici. Nono come gl'Imperatori siano stati, e siano Avocati della Chiesa Romana.

Frà molti vantaggi, che l'istoria Santa hà sopra tutte l'altre istorie, è quella, per cui il Signore ci aditta l'attenzione particolare, che il Rè degl'Ebrei dovea avere per acudire agl'interessi della sua Chiesa, dicendo nel *Deuteronomio*

mio al cap. 17. che il Rè è un secondo esemplare della Legge sacra, & appunto essendo giunto quel tempo da Dio destinato à costituire li Rè sopra il suo popolo, volle, ch'egli fosse unto con il sacro Crisma, come il sommo Pontefice, e SAVLE doppo eletto Rè, ricevette ancora lo Spirito della Profezia; DAVIDE suo successore ordinò il trasporto dell' arca dalla Casa d'ABINADAB in Gierusalemme, convocò li popoli, e li Preti per questo effetto, e fece quasi tutta la cerimonia in questa occasione. li Rè lib. 2. cap. 6. Paralipom. lib. 1. cap. 17. La Scrittura dice ancora, che DAVIDE era vestito dell' Ephod. Questo Ephod era l'ornamento del gran Pontefice; mà la stoffa era differente; GIUSEPPE nel lib. dell' antichità Ebraiche cap. 2. v. 5. Il Rè medesimo avea disteso il Tabernacolo, ove l'arca fù posta, esso diede la Benedizione al popolo, regolò l'ordine & il Ministerio de' Leviti, che dovevano servire avanti l'arca, e parimente nel tempio, che farebbe stato fabricato. li Rè lib. 2. cap. 6. v. 17. Paralipom. lib 1. cap. 16. vers. 4. cap. 29. v. 6. Eccles. cap. 27. v. 6.

SALOMONE suo Figlio depose dal Pontificato ABIATAR per aver seguito il partito d'ADONIA suo nemico, ordinò, che SADOCC fosse solo sommo Pontefice, li Re lib. 3. cap. 2. v. 27. da questi fatti, che non furono

in SALOMONE da Dio ripresi, apparisce evidentemente, che il sommo Pontefice non solamente era suo suddito, perche nato Ebreo; mà di più che poteva deponerlo dall' Officio còmeribelle, & in sua vece elegerne un' altro, certamente quest' indipendenza de' sommi Pontefici non proviene da alcuna legge Divina. ROBOAM, che successe à SALOMONE nel Regno di GIUDA avanti ch'egli si fosse separato dal Regno d'Israele, volle stabilire un nuovo culto; nuovi Altari; nuovi Preti, e nuovi Dei. *li Rè lib. 3. cap. 12. v. 18. cap. 13.*, mà AZA, che succedette al medesimo, ristabilì il vero culto di Dio, come si praticava nel Regno di Giuda. *Paral. lib. 3. cap. 17. v. 2.* Quest' istesso Rè AZA dedicò l'Altare à Dio, convocò il popolo per far le pubbliche preghiere, volle, che li popoli giurassero l'osservanza della Legge divina, e dice la scrittura, che AZA rinovò, ò più tosto confermò l'Alleanza frà Dio, ed il suo popolo. *Paral. 3. cap. 17. v. 3.* GIOSAPHAT suo Figlio invid nel suo Regno li suoi principali Ministri con li Leviti, e Preti per ristabilire, ed insegnare la legge di Dio à suoi Popoli. *Paral. lib. 2. cap. 17. v. 7.*, stabilì ancora Altari, e Preti in Gierusalemme per conoscere le cause degl' Ecclesiastici, e loro prescrivere l'estensione della loro Giurisdizione assai

considerabile: *tutte le volte, che vi sarà questione della Legge, commandamenti, e della giustificazione, voi ne sarete li Giudici frà fratelli à fine d'allontanarli dal peccato, & allontanare da essi, e da voi la colera di Dio. Paral. lib. 3. cap. 14. v. 8.* questo pio Prencipe avanti di combattere contro li nemici, ordinò un digiuno generale in tutto 'l suo Regno, e fece una publica preghiera nel tempio per tutto il popolo, *ibidem cap. 26. v. 3.* JOAS uno de' principali Discendenti di GIOSAPHAT, Rè di Giuda, ordinò alli Preti di prender tutto il denaro dell' offerte, ch'erano fatte da' Pelegrini per impiegarle nelle riparazioni à fine di ricoprire il tempio, e li Preti in questo affare furono assai negligenti. Il Rè chiamò à se il sommo Pontefice con li Preti, e loro disse: *Perche non fate voi le riparazioni del tempio? Io non voglio più, che prendiate il denaro à ciò destinato nelle vostre mani, mà bensì à fine che ne rendiate conto acciò sia impiegato.* Levò dunque il Rè quest' Ufficio a' Preti. *li Rè lib. 4. cap. 12. v. 14.* IOIADA, Sovrano Pontefice; prese un tronco, e lo coprì di sopra, ponendolo sulla dritta dell'Altare; li Preti, che custodivano le porte del Tempio, vi portavano tutte l'offerte, e quando il tronco era pieno, uno degl' Officiali del Rè, & il sommo Pontefice, ne tenevano regi-

stro, rendendone conto alli soprintendent della fabrica del Tempio, servendosi del denaro per comprar li materiali, e pagar gl' operarii. *Paral. lib. 2. cap. 24. v. 11.*

La scrittura santa dice altrove, che li Leviti portavano detto tronco al Rè, quando vedevano, ch'era pieno, e che il Notaro, & sia Segretario del Rè con una persona, che il sommo Pontefice eleggeva, prendevano cura di tirarne tutti li giorni l'Argento, ch'il Rè ed il gran Pontefice distribuivano all' intendenti della fabrica del Tempio. Il Rè di *Soria* avendo dichiarato à *JOJAS* la guerra, & avanzandosi con l'esercito verso *Gierusalemme*, *JOJAS* prese nel tempio tutte le ricchezze, che li suoi Antenati gl'aveano consecrato, e tutto l'argento, che si potè trovar nel Tempio, e nel suo Palazzo, e l' inviò al suo nemico per congedarlo. La scrittura punto non parla, ò biasima detta azione, mà bensì osserva, che durante la vita di *IOIADA* sovrano Pontefice fu Principe giusto; doppo la sua morte abbandonò Dio, servì agl' Idoli, si lasciò guidar dall'adulazioni de' suoi Corteggiani, soffrendo esser'adorato da' medemi, e che essendone stato ripreso da *ZACCARIA*, figlio di *IOIADA*, lo fece morire, e che perciò Dio permise, che *IOIAS*

fosse affassinato da' suoi domestici. *Paral. lib. 2. cap. 24. v. 5.*

Ora GIUSEPPE aggiunge, che questo comando di levare il tronco dal Tempio non successe, che doppo la morte di IOIADA, e di ZACCARIA, si che deve crederfi, che quest' azione non fosse legitima.

OSIA, suo Nipote, che la scrittura chiama AZARIA, obliò nella sua grande prosperità il suo debito verso Dio, che essendo entrato nel Tempio contro tutte le rimostanze del sommo Pontefice, ardì di bruggiare l'incenso sopra l'Altare de' profumi, usurpando così una fonzione, che non apparteneva che alli Preti, perlochè Dio lo punì subito con la lepra, che durò fino la sua morte, *li Rè. lib. 4. cap. 14. v. 21.*

EZECHIA, uno de' suoi discendenti; insigne per la Pietà frà tutti li Rè di Giuda, vedendo che l'Idolatria avea talmente corrotto lo spirito de' popoli, che si erano formato un' Idolo del serpente di rame, che MOISE avea inalzato nel deserto, fece aprire il tempio, che l'empietà de' suoi Antenati avea chiuso, & avendo radunato Preti e Leviti, loro comandò di purificare il santuario, ch'era stato macchiato, e fece rinuovare ad essi il giuramento della loro Religione, e ristabilire il culto di Dio.

Scrisse ancora alle Tribù d'EFRAIM, e di MANASSE per la celebrazione della Pasqua, & il giorno ne fu deliberato con la partecipazione del suo consiglio in una assemblea generale. *Paral. lib. 2. cap. 29. v. 3.*

GIOSIA, l'ultimo de' suoi Nipoti, essendosi proposto DAVIDE per modello, & avendo distrutto gl'Idoli, che l'empietà di MANASSE, e d'AMON, suoi antenati, aveano inalzato, fece fare una raccolta d'Argento per la riparazione del Tempio, v'impiegò li denari, che li Custodi, e Leviti aveano ricevuto dalla devozione de' Popoli, e comandò al sommo Pontefice di far fondere in verghe ciò, che restava d'Argento, e d'oro per farne vasi sacri. Come il Sacerdotore tirava questo argento da' tesori del Tempio per quest'effetto, pose per azardo la mano sopra li sacri libri di MOISE, e gl' inviò al Rè, il quale essendosi fatto leggere li Libri di MOISE, lacerò le sue vesti per dolore di vedere, che li suoi Antenati avevano così mal osservato li precetti, e bramando ristabilirli, convocò li sacerdoti e Leviti, & un gran numero de' suoi popoli in Gierusalemme, loro fece legger' i libri sacri, & essendo seduto sopra il suo trono, ordinò, ch'essi giurassero l'osservanza delli medesimi precetti. *Paral.*

Fece purgare il Tempio, e li vasi, ch'avevano servito agl' Idoli, fece ancora morire tutti li loro Preti, che non erano della stirpe d' AARON, & andando da Città in Città, ristabilì il culto del vero Dio frà i popòli, e la disciplina Ecclesiastica frà li Preti. *li Relib. 4. cap. 22.* doppo la sua morte successe un disordine universale in quella Chiesa per la famosa captività degl' Ebrei, e loro trasporto in Babilonia. *Paral. lib. 2. cap. 36.*

Doppo questo tempo non si può più distinguere, quale fosse l' officio de' Rè, e quello de' Preti nella condotta della Chiesa, imperochè gl' Ebrei furono lungo tempo doppo ciò senz' altri Rè, che quelli di *Persia*, e di *Soria*, che concedevano il Pontificato à loro piacere, trasportando nel medesimo tempo l' autorità delle cose civili e sacre in una persona.

In fine questa doppia potenza, politica & Ecclesiastica avendo ripreso nuove forze, & essendosi conservata per lo spazio di 700. anni, ARISTOBOLO, figlio d' Ircano, fù dichiarato, col favor de' Romani, Rè, e sovrano Pontefice tutto insieme; questi due titoli successivamente si separono nella persona d' un' altro IRCANO ARISTOBOLO; mà che successe, s' omette, perche non
hà

hà alcun rapporto con il soggetto presente.
GIUSEPPE dell' *Antichità Ebraiche*, cap. 19.

Da tutto ciò si deduce, che punto non ripugna alla Divina legge il governo esterno intrapreso da' Rè sopra la Religione e persone Religiose, non vedendosi da Dio vietata, che la funzione Sacra, quale per la Divina volontà doveasi esercitare ò dalli sommi Pontefici ò da' sacerdoti e Leviti, sì che quelli Principi che volessero purgar gl' abusi introdotti ne governo della Chiesa, conforme la disposizione della Sacra Scrittura, e delli Concili approvati, non potrebbero meritare biasimo anzi lode, non essendo men giusto, che siano li Principi Christiani Amministratori dell' cose sacre nelli termini detti, che furono Rè Ebrei, com' abbiamo detto di sopra. Fiquì abbiamo parlato dell' autorità delli Rè Ebrei nelle cose Ecclesiastiche, e quest' istessa Potestà non può negarsi agl' Imperatori, Principi Christiani, come successivamente vedremo.

Sono chiarissime le pruove, che gl' Imperatori Romani abbino esercitato gl' effetti della loro autorità. Il primo degl' Imperatori Christiani **COSTANTINO** nell' anno 313. vedendo, ch'alcuni Vescovi seguaci dell' eresia di **DONATO**, s'erano rivoltati in Affrica contra **CECILIANO**, Vescovo di Cartagi e

dolo accusato avanti l' Imperatore, questo Principe esercitò quattro, o cinque atti di Sovranità molto rimarcabili. Leggasi S. AGOSTINO nell' *Epistola 162. dell' edizione di Lovanio.* il quale però punto non disapprova l'azioni di questo Principe. Il primo atto di Sovranità consiste in ciò, che l' Imperatore assegnò li Giudici in questa causa. Li termini della lettera, che l' Imperatore scrisse perciò à Papa MELCHIADE, sono degni d'essere quì inseriti, tanto più, che servono à dimostrare l'autorità, con cui operava in questo affare. *Io apprendo, dice COSTANTINO, da diverse lettere d'AVOLINO, Proconsole d' Affrica, l' accusazione, che è formata contro CECILIANO, Vescovo di Cartagine, che contiene più capi, perlochè hò voluto, che voi andaste à trovar CECILIANO, e dieci altri, ch'esso sceglierà del suo partito, afincchè possano essere intesi in nostra presenza, & avanti li nostri Colleghi RO-
IO, MATERNO, e MARINO, à quali hò ingiunto di trovarsi presenti.* EUSEBIO *ist. lib. 10. cap. 7.*

Gl' accusatori avendo appellato dalla sentenza resa in Roma da MELCHIADE, l' Imperatore ordinò a' principali Capi delli due partiti di venire à trovarlo, con disegno di parlarli, nel che non avendo riuscito l'

Imperatore in questa causa per la resistenza delli DONATISTI; inviò à Cartagine due altri Vescovi con l' ordine agl' Africani d' eleggere uno delli due, e doppo aver deposto CECILIANO, e MAGGIORINO, (la concorrenza delli quali causava il disordine) pretese con la subrogazione del nuovo Vescovo alieno dalli due partiti opposti, dar la pace alla Chiesa di Cartagine agitata da queste divisioni.

In verità ciò non fu eseguito, imperochè li Vescovi ortodossi sostennero CECILIANO in un sinodo, con cui pronunciarono doverfi eseguire la sentenza di MELCHIADE. Mà l' anno seguente li DONATISTI rinovellando l' antiche accuse, & avendo formata un' altra accusazione contro FELICE Vescovo, ch' avea promosso CECILIANO agl' ordini, accusarono FELICE, ch'egl'era stato un traditore della Chiesa, per aver consegnato li libri della S. Scrittura alli Gentili durante la persecuzione di DIOCLEZIANO e MASSIMILIANO, l' Imperatore delegò ALIANO, Proconsole d' Affrica, per conoscere questo fatto, e per giudicarlo, ciò che fece ALIANO, e dichiarò il Vescovo innocente.

Se dunque l' Imperatore nelli tempi presenti deputasse un Giudice laico per riconoscere il fatto dell' Eresia d' Aposton non fa

rebbe che imitare l' esempio di **COSTANTINO**, che non fu ripreso perciò da **MELCHIADE** Papa.

Poco doppo li **DONATISTI** ricorsero all' Imperatore, & avendo nel medesimo tempo rinovata la loro accusazione contro **CECILIANO**, **COSTANTINO** indicò un Concilio nella Città d' *Arles* per giudicare l' appellazione, cioè per esaminare la sentenza di **MELCHIADE** Papa, proferita à favore di **CECILIANO**. Leggasi **S. AGOSTINO** nell' *Epistola 168.*

Li termini della lettera, che scrive l' Imperatore sopra questo soggetto à **CHRESTO** Vescovo di Siracusa per invitarlo al Sinodo d' *Arles*, sono molto degni d' osservazione: *Giacche noi abbiamo comandato à molti Vescovi di molte città di radunarsi in Arles; noi abbiamo creduto dovervi ordinare, che prendiate una pubblica vettura da Prefetto di Sicilia, che voi v'incaminate colà con due persone del secondo ordine che voi sceglierete, e 3. uomini per vostro servizio, e che vi rendiate colà nel giorno prefisso.* **EUSEB.** *ist. lib. 10. cap. 5.*

In fine, due anni doppo, li **DONATISTI** avendo ancora appellato dalla sentenza del Concilio d' *Arles* all' Imperatore, esso conobbe l' appellazione, e confermò la sentenza resa in favore degl' accusati.

L'Eresia d'ARRIO essendo succeduta à questo primo disordine dello Schisma, l'Imperatore convocò con sua autorità il gran Concilio di *Nicea*, primo Concilio universale, ove fece venire, e nutrire à sue spese li Vescovi, che vi si trovarono, & à quelli esso assistette in persona. Alcuni Vescovi avendo presentato all'Imperatore in questo Concilio diverse querele l'uno contro l'altro, le prese tutte in un fascio, e le gettò nel fuoco. RUFINO aggiunge, che disse a' Vescovi queste parole: *S' appartiene à voi, che siete Preti, la discussione di tali querele, & a' quali Iddio hà concesso la potestà di giudicar noi; mà voi non potete esser giudicati dagl' huomini.* RUFINO *lib. 1. cap. 9.* Queste parole dell'Imperatore riferite da RUFINO, non sono riferite da EUSEBIO *nella vita di COSTANTINO nel lib. 3. cap. 8.* SOCRATE dice più positivamente, che l'Imperatore non rispose altra cosa a' Vescovi, che accusavano l'un l'altro, se non, *che dovevano aver appreso dal Figlio di Dio, che quello, che vuol ottener perdono de' suoi falli, deve il primo perdonare a' suoi Fratelli.* TEODORETO racconta altrimenti la risposta, e tace tutto ciò, che è detto da RUFINO. Egl' è certo però, che li Vescovi riconobbero l'Imperatore come Giudice naturale delle loro differ

Nella falsa accusazione, che gl' **ARRIANI** fuscitarono contro **S. Atanasio**, **COSTANTINO** convocò altro Concilio nella Città di **Tiro**, e scrive così alli Vescovi. *Io hò voluto, che voi radunati di nuovo, uniate le vostre cure à quelle degl' altri in questo Concilio. Io hò inviato **DIONIGI**, buono consolare, per avvertir quelli, che devono trovarsi nel Concilio e prender cura sopra di quanto si farà, e vegliar principalmente à farvi osservar l' ordine, & in fine per costituirlo Presidente, imperochè se si trovasse alcuno, (ciò ch' io spero non sarà per arrivare,) che mancasse di portarsi al Concilio, io inviarò gente per mia parte per rilegarlo, & insegnarli, che non deve un Vescovo opporsi al commandamento ch' il Prencipe à lui hà fatto per la ricerca della verità.*

S. ATANASIO vedendosi condannato nel Concilio di **Tiro**, si ritirò, com' è noto, verso l'Imperatore, come racconta **SOCRATE lib. 4. cap. 34.** e l' Imperatore scrisse una lettera a' Vescovi, chiamandoli alla sua presenza, afìn che rendessero conto del loro Giudicio, fatto contro **S. ATANASIO**, & è degno d' osservazione il termine, che usa l' Imperatore, chiamandoli *Ministro Sincero di Dio*. Io osserverò solo ciò, che disse **THEODORO** in questo proposito **cap. 24.** Che l' Imperatore prendeva

deva molta cura per iftabilir la chiefa, e li Vefcovi al contrario per rovinarla, e **S O Z O M E N O** dice il medefimo fentimento delli Vefcovi *lib. 5. Cap. 5.* Si che l'Imperatore era il legitimo riformatore degl' abufi commeffi da' Vefcovi. **E U Œ B I O** racconta frà l'altre cofe *nella vita di Coftantino lib. 4. Cap. 8. che non folamente ftabilì la fede, e la difciplina Ecclefiaftica ne Concilii fudetti, mà ancora per fe ſteſſo fece leggi, & ordinazioni per mantenere la difciplina Ecclefiaftica.* Confacrò dunque l'Imperatore il giorno della Domenica al ripofo, & alla preghiera, e che nel medefimo modo dovevanfi folennizzare le feſte de' Martiri; di forte che **E V S E B I O** altrove dice: *che in luogo che ciaſchedun Vefcovo è Vefcovo d' una ſola Dioceſi, queſto Prencipe era Vefcovo di tutti li Vefcovi, & in effetto racconta il fudetto lib. 9. cap. 24. ch' avendo invitato alcuni Vefcovi diſſe loro: Voi altri ſiete Vefcovi dentro la Chiefa, e Dio mi hà ſtabilito Vefcovo di fuori.*

Conceſſe moltiffimi Privilegi agl' Eccleſiaſtici, da' quali hà ricevuta l' origine l' immunità Eccleſiaſtica, conceſſe à ciaſcheduno, che voleſſe eleggere li Vefcovi per giudici, di poterlo fare liberamente, & ordinò, che la ſentenza del Vefcovo aveſſe la medefima forza, come ſe foſſe ſtata ſegnata e pronunziata

da lui medesimo. *Lib. 2. de Episc. & Cler. Codice eodem.* EVSEBIUS *de vita lib. 4. cap. 27.* ciò che confermò dipoi tanto in riguardo delle Cause civili, che delle cause Ecclesiastiche. *Leg. C. de Episc. Jud. Cod. Theod.*

L'eresia di PHOTINO, Vescovo di Smirne, avendo causato molti disordini, l'Imperatore radunò un Concilio ove essa fu condannata; PHOTINO non avendo punto voluto sottoscrivere alla sua condanna, ebbe di nuovo ricorso all'Imperatore, che delegò li principali Officiali del suo consiglio per conoscere nuovamente la causa congiuntamente con li Vescovi.

Li Figli di Costantino conservarono l'istessa autorità, imperocchè MARCELLO Vescovo essendo stato condannato per frode degli Arriani in un concilio tenuto in Costantinopoli, & avendone appellato agl'Imperatori COSTANTE, e CONSTANZIO, essi ordinarono la revisione del suo processo. *SOCRAT. lib. 1. cap. 19.*

Qualche tempo dopo questi Principi intimarono un nuovo Concilio nella Città di *Nicea* toccante l'eresia d'EZIO, & ordinarono nel medesimo tempo, che, dopo aver li Vescovi detto li sentimenti loro sopra le questioni controverse, ne deputassero 20. del loro numero, cioè 10. Vescovi Orientali,

e 10. Vescovi Occidentali per render conto agl' Imperatori di ciò ch' era stato determinato *SOCRAT. lib. 2. cap. 20. THEOD. lib. 2. cap. 8.*, e l' Istorico *SOZOMENO* aggiunge, che gl' Imperatori si riservorono di vedere, se li sentimenti delli Vescovi erano conformi alle sante scritture. *SOZEMENO lib. 4. cap. 16.*

E di fatto li Vescovi, essendosi doppo radunati in due Concilii separati, gl' orientali in *Seleucia*, gl' occidentali in *Arimini*, l' uno e l' altro di questi due sinodi inviarono 10. Vescovi à *Costantinopoli* per dedurre la questione avanti l' Imperatore, che ne prese conoscenza in presenza del suo Consiglio, condannò *EZIO* com' eretico. *SOZOM. lib. 4. cap. 23.*

Jo tralasciarò gl' esempj di *COSTANZIO* Imperatore com' eretico *Arriano*, di *VALENTE*, e d' alcuni altri similmente *Arriani*, quali si attribuirono soverchia autorità per decidere Dogmi della Chiesa, quali nella persona di *COSTANZIO* chiama *S. ATANASIO* la figura dell' *ANTICHRISTO* nella lettera a solitarii.

Trovò bensì, che *COSTANZIO* fece una Legge molto considerabile, che niun Officiale ch' avesse servito l' Imperatore, & avesse contratto con il medemo alcuna oblatione,

non potesse esser promosso all' ordine del Clericato, se prima non avesse reso conto al medesimo; Legge confermata dagl' Imperatori senza rimprovero. *leg. 4. de Epis. & Cler. Cod. Theod. & Justin.*

VALENTINIANO, come racconta SOZOMENO *lib. 6. c. 7.* andando esso da *Constantinopoli* à *Roma*, fu pregato da alcuni Vescovi di l' oro permettere, che si radunassero per decidere alcune controversie, egli ad essi rispose, ch' essendo Principe laico, non voleva, nè doveva esaminar' à fondo simili questioni, ma li Preti, à quali tal cura appartiene si radunassero, ove loro piacesse per decidere.

Quindi apparisce, che diversi sono stati sentimenti degl' Imperatori in tali emergenze; tuttavia l' istesso VALENTINIANO fece diverse leggi, toccanti li Privilegi degl' Ecclesiastici, che sono inserite nel Codice di GIUSTINIANO, frà l' altre cose condanna un certo Vescovo con pena pecuniaria per aver appellato al Tribunale secolare dal Giudizio reso contro di lui nel Concilio di 70. Vescovi, da' quali era stato deposto, tutto ciò altro non prova, se non che quest' Imperatore hà voluto per sua propria volontà esimer l' ordine Episcopale da qualunque giudizio Imperatorio. *leg. 2. Quorum Appell. non.* ogleg

Ommetto VALENTE, Collega di VALENTINIANO, che divise la Metropoli di *Capadocia* in due, in odio di S. BASILIO, come racconta PIETRO DE MARCA *lib. 2. de concordia c. 8.* È GIROLAMO dice nel suo *Cronico nell' anno 376. che si fece una legge, per cui obligò tutti li Monaci andar alla Guerra.*

Noi abbiamo molte leggi fatte dal medesimo toccanti li Monaci, sopra li quali conservavano piena autorità, ordinò con una legge, che li Monaci ritirati ne' chioftri per ozio, ò per sottrarsi alle cariche pubbliche, farebbono costretti fortirne, e rendersi alla loro Patria.

GRAZIANO fece diverse leggi, che riguardano la Disciplina della Chiesa, frà l' altre proibì le radunanze degl' *Arriani*, richiamò li Vescovi Ortodossi, esiliati da VALENTE, li ristabilì nelle loro Chiese, e fece un' altra legge, con cui permise la libertà di coscienza à tutti li suoi sudditi, eccettuati alcuni eretici; ordinò, che li Crimi, & alcune differenze leggiere, concernenti la Religione, fossero trattati nelli sinodi di ciascheduna Diocesi, e proibì il secondo Battesimo delli *Donatisti*. *leg. 4. de Heret. Cod. Theod. SOZOM. L. 7. C. 1. l. 23. de Episc. & Cler. Cod. Theod. Leg. 2. Cod. ne Sanctum BAPTISTE*

THEODOSIO, chiamato **IL GRANDE**, convocò il Concilio universale contro **MACE-
DONIO**, & ivi fu definita la Divinità dello
Spirito Sancto, **SOCRATE lib. 5. 7.**

Essendo questione d'istituire un Vescovo
in luogo di **S. GREGORIO** comandò alli
Prete di presentarli un Catalogo di quelli, ch'
avrebbero stimato più degni del Vescovato,
per sceglier quello ch' avrebbe giudicato il
migliore, questo Principe avendo avuto il
Catalogo segnò il nome di **NETTARIO**,
&, avendolo riletto per la seconda volta, lo
scelse Vescovo. **SOZOM. L. 7. C. 10.** l'Impera-
tore fece un' editto per istabilire la *fede Cat-
tolica* in tutti li suoi stati. *Leg. Cod. de summa
Trinitate.*

L' *Arrianismo* continuando doppo **CO-
STANTINO** à produrre disordini nella Chie-
sa, fece radunar nel suo Palazzo li Vescovi
Cattolici, & *Arriani*, comandò loro d' espo-
nerli in iscritto la loro credenza toccante le
Persone della Trinità, si messe in ginocchio a
fine di pregar Dio, acciò ispirasse à lui la ve-
rità, & avendo letto doppo ciò li loro scritti,
lacerò quelli degl' *Arriani*, e ritenne quelli
de' *Cattolici*. Fece ancora diverse leggi, toc-
canti la disciplina della chiesa, proibì agl'
Eretici di far lezioni toccanti la Fede, &

à loro Vescovi di fare l'ordinazioni. *l. 20. Cod. de Heret.*

Per un' altra legge proibì di ricevere al servizio della Chiesa alcuna femina, che non avesse avuto figli, e che non avesse passata l'età di 60. anni, ordinò di cacciar dalla Chiesa quelle donne, che si facevano radere li Capelli, e di deporre li Vescovi che le ricevevano; *SOZOM. L. 7. C. 16.*

ARCADIO, Figlio di THEODOSIO, fece diverse leggi, ò sia contro gl' eretici, e pagani per proibire le loro radunanze, ò sia per la confermazione de' Privilegi delle chiese, ò pure per raffrenare l' audacia de' Chierici, e de' Monaci, li quali pretendevano con propria autorità sottrarre li condannati al supplicio. *Leg. 1. e 9. Cod. de Heret. Leg. 29. e 30. Cod. eodem.*

Nella celebre Causa di S. GIO. GRISOSTOMO leggesi, che essendo egli stato deposto da un Concilio de' Vescovi tenuto in un Borgo di Calcedonia, fù dall' Imperatore mandato in esilio, e poscia richiamato, e S. GRISOSTOMO lo pregò di radunar un' altro Concilio per giustificarsi. Leggesi questo fatto in *SOZOM. L. 8. C. 7.* & in una lettera di GRISOSTOMO ad INNOCENZO I. appresso il BARONIO l'anno 404.

ONORIO I. Imperatore con le sue autorità



convocò la famosa conferenza de' Vescovi in *Africa*, toccante l'eresia de' *Donatisti*, e ciò, che più importa, MARCELLINO, Tribuno della Milizia, suo segretario, fu inviato per tenervi mano per prescrivere la forma, e stendere le costituzioni, & in fine per pronunziare à nome dell'Imperatore. BARONIO *Anno 411. n. 3. AUGUSTINVS in brevi Colat.*

In secondo luogo il precedente Concilio di *Cartagine* deputò verso l'Imperatore ONORIO due Vescovi per domandare alcune leggi, toccanti alcuni capi della disciplina Ecclesiastica *Concil. Cartag. 3. dist. 5. Cod. Can. Ecc. apud JUSTELLUM pag. 358.* mà ciò che ancora è più considerabile, Papa BONIFAZIO lo pregò con Lettera di far' una legge, che provvedesse ad impedire le fazioni opposte, che si suscitavano nell'elezioni del Vescovi di *Roma*, & ONORIO li rispose, che s' inavvenire si trovaranno due Vescovi eletti da differenti partiti, niuno delli due eletti possa rimaner Vescovo; mà che si proceda à nuova elezione, e si riconosca quel solo, che sarà eletto dal consentimento universale. *Cod. Can. Eccles. dist. 97. Epist. ad BONIFACIUM apud JUSTELLUM.*

TEODOSIO, Figlio d'ARCADIO, convocò il gran Concilio universale d' *Efeso*, ove condannata l'eresia di NESTORIO, vi mandò

mandò uno de' principali di sua corte ; mà con la condizione, che non dovesse intrigarfi nelle questioni, che riguardarebbero la dottrina della Fede. Quattro, ò cinque anni doppo fece publicare il **CODICE FAMOSO**, intitolato dal suo nome, nel quale v'è un libro tutto intiero, composto di Leggi Ecclesiastiche, quali egl' avea publicato, ò raccolto da' suoi Predecessori. **SOCRAT. L. 7. Evagr. l. 1. c. 3. THEOD. Epist. ad Sinod. Eph. Part. I. C. 35.**

Io ne tocherò puramente li titoli:

Il primo è intitolato della Fede.

Il secondo de' Vescovi, Chiese e Chierici.

Il terzo de' Monaci.

Il quarto di quelli che disputano della Religione.

Il quinto degl' Eretici.

Il sesto della reiterazione del Battesimo:

E li 5. ultimi sono degl' Apostati, Ebrei, Schiavi Christiani, delli Pagani, e della Religione **l. 16. Cod. Theod. L. 45.**

Nel secondo di questi titoli v'è una legge, con la quale sottomette tutte le chiese dell' *Allirio* al Vescovo *Costantinopoli*. Legge considerabile in questa materia, tanto più, che **GIVSTINIANO I°** hà inserita nel suo codice, come essendo osservata nel suo tempo **novel. 24.** V'è ancora una di *Leggi*

Theodosiane, intitolata dell' ordinazione dell' Vescovi. L. 16. Cod. de Epif. & Cler.

VALENTINIANO terzo regolò 'parimente la disciplina, e sopra tutto la Giurisdizione Ecclesiastica con una costituzione indirizzata à Vescovi della Francia. *In Conc. Gall. ad annum 429. Tom. 1.*

L' Imperatore **MARZIANO** convocò il Concilio di *Calcedonia* e il quarto Concilio universale, e fù medesimamente presente con l' Imperiale sua Sorella, e molti principali Personaggi del suo Consiglio, che vi regolono frà l' altre cose diverse contestazioni formate toccanti li giorni, & ordini delle sessioni, la maniera di comunicar gl' avisi. Li detti Ministri Imperiali pronunciarono la deposizione del Vescovo **DIOSCORO**, e de' suoi complici, ristabilirono la Metropoli di *Tiro* che l' Imperatore aveva diminuita: & esercitarono in fine in suo nome diversi atti di Giurisdizione. *EVAGR. L. 2. c. 2: L. 2. c. 4. Concilio Calced. sess. quinta, & alibi*, e da questo concilio fù condannata l' eresia d' **EV-TICHETE**.

LIONE scrisse à tutti li Vescovi d' Oriente, e loro comandò d' inviarli la loro confessione di Fede, del che essi tennero conto con loro lettere. *Inter Epist. Illust. Vir. Procons. Calced.*

E MAGGIORANO suo collega fece un legge, toccante le Religiose, con la qual frà l' altre cose proibì di concedere il velo alle Religiose, avanti l' età d' anni 40. cangiando concioè l' ordine stabilito da due Concili antecedenti. *Novell. 8. de sanctim. Conc. Cart. 3. c. 16.*

Jo lascio SEVERO, ANTIMO, LEONI IL GIOVANE, & ANASTASIO, perche hanno poco regnato, ò più tosto hanno turbato la Chiesa.

Quanto à GIUSTINO jo trovo nell' Ist d' EVAGRIO un editto, con il quale inviò il Simbolo della Chiesa ortodossa alle Chiese con ordine di riceverlo, e si finisce l' editto con questi termini: *Se qualcuno difende una fede contraria, noi lo dichiariamo Anatema.*

Mà di tutti gl' Imperatori bisogna confessare, che non vi sia stato alcuno, che più di lui abbia esercitato giurisdizione, ò sia ne dichiarar Dogmi di Fede, ó capi d' Ecclesiastica disciplina. E esso hà convocato Concili Generali, e particolari, fabricato tempj ordinato il numero de' loro Ministri, fatte leggi, & editti toccanti lo stabilimento della Fede, la vita, e costumi degl' Ecclesiastici loro beni, e Privilegi, e Giurisdizione, l' uso, e la forma dell' ordinazione de' Vescovi Preti, Diaconi, & altri Ministri. *degrad*

dazione, in fine la regola, li vestimenti e la professione delli Monaci. EVA GR. L.4. c. 38. novell. 3. & *ibidem* cod. Le. 1. novel. 3. novel. 133. novel. 53. novel. 81. 131, e 138. novel. 42. novel. 5. 123, e sequenti, ciò, che ancora è degno d'osservazione si è, che ingiongendo à Metropolitani, à Vescovi & à tutti gl' Ecclesiastici l'osservazione di queste leggi, aggiunge sotto pena à trasgressori d'esser deposti dall'ordine del Presbiterio.

Jo trovo in quel tempo una lettera di Papa VIGILIO ad EUSONIO Vescovo d' Arles, ove lui dice; *che non può concederli l'uso del Pallio senza il consenso dell' Imperatore*; e perciò egl' è vero ciò, che dice SOCRATE, che da quel momento che gl' Imperatori furono fatti Christiani, la più parte delle cose Ecclesiastiche furono dipendenti da essi. *Epist. 1. Vigil. in fin. Conc. Aurel. 4. apud SIRMUNDUM.*

Non è così facile determinare li confini della potenza spirituale e politica, imperciò, che la prima, cioè la spirituale, esime l'azioni, le Persone, e li beni della Chiesa da ogni potestà politica, e ciò apparisce chiaramente à chiunque legge le disposizioni de' sommi Pontefici, e de' Concilii, espresse nel *Jus Canonico* contenuto nel decreto di ZIANO nelle *decretali* DI GREGORIO

IX. e nel libro 6. delle decretali di BONIFAZIO

VIII. Dall' altra parte gl' Imperatori, e Rè Cattolici hanno limitato tali decisioni, riducendole à Canoni antichi, che sono chiamati li fondamenti della libertà delle Chiese; là onde non potendosi determinare li confini di queste potenze per qualunque legge da esse costituita, è giusto ricorrere alla consuetudine, che è la legitima interprete dell' giusta autorità, che ciascheduna delle parti pretende.

Non può negarsi che non solo gl' Imperatori Greci abbino esercitato l' autorità loro negl' affari Ecclesiastici; mà ancora gl' Imperatori della stirpe di CARLO MAGNO fino à CARLO IL CALVO, e così ancora è visibile l' autorità degl' OTTONI fino ad ENRICO V. come farassi manifesto nelli titoli susseguenti.

E' celebre l' insegnamento di S. AGOSTINO contro CRESCENZIO *lib. 3. in hoc Reges, sicut eis Divinitus precipitur, Deo serviunt, in quantum Reges sunt, si in suo regno bona jubeant, mala prohibeant, non solum, quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam quae pertinent ad Divinam Religionem.* Et il medesimo S. AGOSTO nella lettera à BONIFACIO così dice: *Quomodo ergo Reges* D.

no serviunt in timore, nisi ea, qua contra iussa Domini fiunt, religiosa severitate prohibendo, atque plectendo. Aliter enim servit, qua homo est, aliter qua etiam Rex est. Qua homo est, servit fideliter, vivendo fideliter, qua vero etiam Rex est, servit leges, iusta precipientes, & contraria prohibentes, convenienti rigore sanciendo, sicut servivit EZECHIAS, lucos, & templa Idolorum, & illa, qua contra precepta Dei fuerunt constructa, destruendo.

Gl' atti che nelle sacre lettere specialmente sono notati dipendono della Potestà suprema politica, con la quale manifestano la Religione, e la confermano contro ogni culto superstizioso. Quindi è che MARZIANO Imperatore nella prima sessione del Concilio Calcedonense così parla alli Preti congregati: *Cum primum per electionem in Regnum de se creto Dei profecti sumus, inter tantas publicas utilitates nullum magis nos constrinxit negotium, quam rectam, & veram fidem Christianorum, qua sancta, & veneranda consistit, indubitata omnibus declarare.* E' GIUSTINIANO nella Novella terza: *non minor nobis cura est horum, qua sanctissimis Ecclesiis profunt, quam ipsius Anima.*

Nacque la controuersia frà li Papi e gl' Imperatori di Constantinopoli per occasione della Eresia degl' ICONOCLASTI, quali da

GREGORIO II. e III. furono scomunicati; anzi LEONE ISAURICO, che sosteneva gl' ICONOCLASTI, si trovò spogliato del dominio d' *Italia*, e d' ogni tributo, & all' ora tralasciarono gl' Imperatori di prescrivere, ò dichiarare li Dogmi, e vaglia il vero, li Romani Pontefici si sono sempre coraggiosamente opposti all' eresi promulgate da gl' Imperatori, cioè al tipo di COSTANTE ERETICO, & all' Editto di ZENONE MONOTELITA Imperatore, chiamato ENOTICON, di quì si raccoglie, che indebitamente anche la suprema autorità temporale s' attribuisce la decisione delli dogmi di Fede, e s' alcuni Imperatori, come s' è detto, hanno ciò fatto, devesi più tosto dire, ch' abbino publicato li Dogmi della Chiesa, che fattane la decisione.

Se poi si move questione circa gl' articoli della disciplina Ecclesiastica, e quali siano stati gl' atti degl' Imperatori toccanti li detti Articoli, basta leggere li capitolari di CARLO MAGNO, nelli quali seguendo l' esempio di COSTANTINO, e GIUSTINIANO prescrive leggi à tutto l' ordine Ecclesiastico.

Gl' Imperatori si sono più volte dichiarati, che la principale loro cura è di conservare intatta la Religione di GIESÙ CHRISTO, THEODOSIO, e VALENTINO dico-

no: *Inter ceteras sollicitudines, quas amor publicus pervigili nobis cogitatione indixit, praecipuam Imperatoriae Majestatis curam esse prospicimus, Religionis indagacionem, cujus si cultum retinere potuerimus, iter prosperitatis humanis aperitur inceptis.* Così THEODO- SIO ad HORMISDA: *Inquisitio vera Reli- gionis praecipua est sollicitudo Imperialis Maje- statis.* E GIUSTINIANO ad EPIFANIO: *Nos maximam habemus sollicitudinem circa vera Dei dogmata, & circa sacerdotum bone- statem.* E CARLO IL GRANDE nella controversia di FELICE ERETICO spiega: *Quid esset de hac inquisitione firmiter tenen- dum:* E CARLO V. nelle grandi agitazioni di Religione succedute per l'eresia di LUTE- RO, fu richiesto dagli Elettori di Magonza, e di Treviri, acciò volesse costituire, & emendare lo stato della Religione, SLEIDA- NO Lib. I. dicendo a tal proposito ISIDORO nel lib. 3. delle Sentenze, c. 51.: *Cognoscant Principes seculi, Deo se debere rationem red- dere propter Ecclesiam, quam a Christo tuen- dam suscipiunt, nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiae per fideles Principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exigit, qui eo- rum potestati suam Ecclesiam credidit.*

La Cura della Religione professata da CARLO MAGNO, come s'è detto, trapassò nella

nella persona di CARLO V. che nel recesso dell' anno 1544. disse, *appartenersi al suo Officio conciliar diverse Religioni nell' Imperio, e ridurre ad una sola, e vera.* E più chiaramente nel recesso dell' anno 1548. promise alli stati, *che se vi fossero intervenuti errori, ò superstizioni nelle sacre cerimonie, sarrebbero state da lui emendate.* E l' ultima pace d' Osnabrugh concede all' Imperatore Romano la facoltà di riformare la Religione, quale hanno li Rè e gl' altri Principi nelli loro dominii.

Abbiamo sufficientemente parlato in qual modo gl' Imperatori, e prima d' essi, li Rè degl' Ebrei abbino esercitato una particolar potestà negl' affari della Chiesa. In secondo luogo abbiamo detto, quali siano li fini, che si costituiscono le potenze politiche negl' affari della Chiesa. In terzo luogo abbiamo dimostrato, quali siano stati li Giudicii degl' Imperatori circa le cose sacre; si che presentemente prosequiremo ad esaminare *la potestà legislativa delli medesimi Imperatori.*

Non farà fuor di proposito riandare le leggi in tali cause promulgate dalli Rè Ebrei. DAVIDE rimosse i ciechi, e stropii dal Ministero. EZECHIA e GIOSIA commandarono, che si mondassero li Sacerdoti. Seguono le leggi degl' Imperatori. COSTANTINO proibisce à Chierici l' esercizio di qua for-

dido Mestiere. *Nov. 6. c. 11.* GIUSTINIANO costituisce alcune leggi circa l' elezzioni de' Chierici, e Vescovi, chi d' essi possa eleggersi, e come debba esser eletto. *L. 2. Cod. de Epis. & Cler.* qual debba esser' il numero de' sacerdoti, e quali non possino esser' eletti ; non già uomo, che sia sottoposto alla ragioni del Fisco. *L. 4. Cod. eodem* ; non chi è sottoposto alla Curia, *Nov. 123. c. 15.* ; non chi è sottoposto a' Censi. *Lib. 16. L. 37. Cod. de Epis. & Cler. Nov. 123. c. 17.* non può esser eletto il servo, se non con la volontà del suo Padrone *Leg. 37. §. 1.* È determinata l' età del Vescovo Prete, Diacono, Sudiacono, Diaconessa, *Nov. 123. cap. 3. L. 9. Cod. de Epis. & Cler.*

In ordine poi all' officio del Vescovo tutto è prescritto nella *Nov. 67. cap. 3.* ch' il Vescovo debba residere nella sua Chiesa. *Nov. 6. cap. 3.* che non sia absente dalla medesima più d' un anno. *Nov. 123. cap. 9.* che non debba accostarsi alla Corte senza le commendatizie lettere del Metropolitano, ò sia Patriarcha. *Nov. 123. cap. 10* ; che non riceva tutele. *Nov. 123. cap. 5.* che non faccia sicurtà per altri, non sia rustico, Gabelliere, Procuratore Fiscale. *Nov. 123. cap. 6.* proibisce à Vescovi, che non giochino con le Carte, o assistino a spettacoli. *Nov. 6. cap. 51.*

Varie sono state le leggi circa il *Celibato*, imperciò che **COSTANTINO** providde a ma-

trimonii de' Chierici con un singolare privilegio d' immunità. *L. 2. §. 4. Cod. de Epif. & Cler.* GIUSTINIANO per lo contrario non solo proibì à Vescovi, Preti, Diaconi, e Sudaconi; mà à tutto il Clero la licenza di maritarsi sotto pena di privazione dell' Officio Ecclesiastico. *L. 45. C. ib. Nov. 6. cap. 5.* ma LEONE Imperatore avendo eruditamente rifiutato la ragione di GIUSTINIANO, abolì la costituzione, e volle, che li figli legittimi non dovessero causare impedimento alcuno à persone per altro degne d' essere promosse al Sacerdozio, e Vescovato. *Nov. 2. c. 3. Confermasi dalla L. 6. cum olim de Cleric. Conjug. cap. 12. Nicena synod. distinctione 31. cap. 1. distinct. 30. cap. 8. distinct. 31. &c.* In oltre sono escluse dal domicilio de' Chierici le donne estranee, e li Monaci separati dalle Monache. *L. 19. Cod. de Epif. & Cler. e l. 44. Cod. eodem.* V' è una pena a' Preti stabilita con legge speciale da TEODOSIO, quando dicessero falso testimonio. *l. 8. Cod. eodem. juncta Nov. 123. cap. 20.* Vi sono ancora leggi, che riguardano il peculio de' Chierici, e le successioni ab intestato. *l. 20. leg. 34. l. 50. Cod. de Epif. & Cler.* V' è la costituzione di LEONE, & ANTENIO gravissima contro chi ambisce le dignità sacre. *Leg. 31. Cod. eodem.* e sono procedute da due di GIUSTINIANO.

Nov. 6. 123. e chi potrà giamai ridire tutte le leggi, le quali dispongono alcuna cosa delli costumi, e vita degl' Ecclesiastici; mà in oltre vi sono altre Leggi; che riguardano l' azioni sacre, come per esempio la Salmodia, le letanie, culto delle Reliquie de' Martiri. *Lib. 3. L. 25. Nov. 113.* Vi sono ancora altre Leggi, che provvedono agl' Ospedali degl' infermi, e simili luoghi destinati al sostegno de' poveri, delli legati destinati à cause pie; de' Privilegî concessi alla Chiesa, & à luoghi pii; del foro competente de' Chierici, e del modo di promuovere le liti. *L. 3. L. 25. L. 26. L. 28. L. 32. L. 35. L. 42.* Prescrive ancora GIUSTINIANO l' uso legitimo della Potestà Ecclesiastica, e ne impedisce gl' abusi, proibendo a Vescovi, che non scomunicchino alcuno senz'una plenaria, e legitima cognizione della causa; e per impedire l' eresie, e li scismi, stabilisce l' uso, & esecuzione de concilii. *L. 7. §. 4. Cod. de Sanctissima Trinitate.* Proibisce ancora le dispute inutili, & oziose, essendo verissimo il detto di SISINIO all' Imperatore TEODOSIO, che, disputandosi delle cose sacre, s' accendono le contese. *L. 4. Cod. de Sanctissima Trinitate.* Anzi l' Imperatore ANDRONICO vedendo alcuni Vescovi disputar troppo sotilmente d' un detto di GIESÙ CHRISTO *il Padre è anteriore di me*, minacciò loro, che, se non

avessero tacciuto, l'averebbe gettati nel fiume. Così LEONE & ANTENIO proibirono a' Monaci, che non disputassero delle cose Divine per non inquietare la mente de' Popoli.

Quest' illustri esempj degl' antichi Imperatori nel promulgar leggi circa le cose sacre furono imitati da CARLO MAGNO, e suoi successori, e sono chiare le prove nelli capitolari, la metà de' quali è ripiena di simili leggi. Ivi è stabilita la vita de' Chierici, l'integrità, e santità de' costumi, gl' officii, azioni, convitto, esercizio di pietà, elezione de' Chierici, ordinazione de' Pastori, permissione di Matrimonio, della Visitazione de' Vescovi, Sinodi, Monasterii, Monaci, e giurisdizione de' Vescovi. Vide *Cap. lib. 1. cap. 72. 75. 90. Lib. 5. cap. 25. 78. 95. 102. 103. 115. 178. Lib. 6. cap. 126. Lib. 7. cap. 93. 163. LEHMANN Chr. Spirens. L. 2. c. 32. 34.*

Nè il solo CARLO MAGNO fece queste leggi Ecclesiastiche, mà li suoi successori, LUIGI IL BONO e CARLO IL CALVO. LUIGI detto IL BONO convocò nell' anno 836. il Concilio d' *Aquisgrano*, nel quale sono trattati li ponti più essenziali della riforma, della disciplina regolare, e secolare, & ivi è detto, *cb' il Rè proponeva, e avertiva sopra li detti ponti della disciplina.*

Il medesimo inviò li statuti del primo di questi Concilii à diversi Prelati del suo Regno, e loro incaricò per lettere, che dovessero conservare l' esemplare di questi Concilii per aver ricorso in caso, che le decisioni ne fossero alterate dalli copisti, e loro ordinò di far pubblicare li statuti nelle loro Diocesi. *Concilia Gallia ad ann. 876. apud Sirmundum.*

Nell' anno 828. fece un Editto, con cui ingionse a' Prelati del suo Regno di tener nel medesimo tempo 4. Concilii in quattro differenti parti del suo Imperio, e noi vediamo per lettera circolare, ch'egli scrisse, come prescrive le leggi dell' assemblee, le persone, che devono trovarvisi, di quali Diocesi, e li ponti, ch'esso vuole, che siano trattati. *Capitulare Ludovici num. 11. ad ann. 828. c. 1. & sequenti.*

Nel principio della medesima Lettera significa a Vescovi com'aveva nell' anno medesimo ordinato un digiuno generale in tutti li suoi Stati, con il Consiglio de' suoi Preti, e fedeli Consiglieri.

In conseguenza di questo Editto fu tenuto il sesto Concilio di *Parigi*, l' anno 828. ove trovansi quantità di cose considerabili dell' autorità del Rè nella Chiesa.

Io osserverò solamente quì una parte della fazione, ove sono questi termini: *Le cose*
dun-

dunque essendo così, & essendo costante, che CHRISTO ha redento la Chiesa col suo proprio sangue, e che per la sua segreta provvidenza l' ha commesso al governo, & alla protezione de' suoi Severi Ortodossi LUDOVICO, e LOTTARIO Gloriosi Augusti. LOTTARIO era figlio di LUDOVICO associato all' Imperio.

Noi vediamo in un' altra prefazione d' un antico libro scritto â Sassoni, che questo Imperatore avea ordinato con sua autorità la traduzione de' libri del nuovo, & antico testamento, à fine, dice questa prefazione, che fossero letti, & intesi da tutto il popolo. Ist. Franc. Tom. 2. pag. 326.

Fece ancora l' istesso LUDOVICO diverse dichiarazioni per la riforma de' Monasterii, frà l' altre per quello di S. Dionigi, che lo fece riformare da' Prelati, e commissarii da Lui delegati, & esso confermò ciò ch' avevano fatto.

In fine AIMONIO, ch'era contemporaneo dice, ch'egli fece pubblicare un libro intiero toccante la disciplina Ecclesiastica Lib. 5. Ist. Franc.

Lasciò tuttavia quest' Imperatore l' antico dritto de' suoi Predecessori in questo ponto, ch' in luogo, che li suoi antenati avevano conservato l' assoluto potere di promover li Vescovi, esso ristabilì la libertà dell' elezioni in favore del Clero, e del popolo.

Autentica LUDOVICI PII *ad ann. 833. Conc. Gallia.*

CARLO *il Calvo*, e gl' altri suoi Successori, attesa la divisione dell' Imperio in più parti, rilasciarono questa Potestà di far leggi, sì che trasferito l' Imperio dalla Francia alla Germania, sempre più l' autorità loro negl' affari della Chiesa si vidde mancare, e non ostante che gl' OTTONI, e gl' ENRICI conservassero qualche parte d' autorità, questa si vidde mancare affatto nella persona d' ENRICO IV. per opera di GREGORIO VII. Papa, e gl' ultimi, che pretesero di ricuperare l' autorità Imperiale furono FEDERICO I. in tempo d' ALESSANDRO III. FRIDERICO II. in tempo d' INNOCENZO III. e GREGORIO IX. mà con infelice successo, essendo accaduto in quel tempo medesimo, che gl' Imperatori si sono veduti sottoposti all' autorità Pontificia, com' apparisce dall' Istoria di que' tempi, dal Concilio *Lugdonense secondo*, e dalle *decretali* inserite nell' *estravaganti* di CLEMENTE V.

Egl' è però vero, che doppo il gran Cambiamento di Religione seguito in Germania, si legge *il recesso Imperiale dell' anno 1530.* in cui sono prefissi gl' articoli del Dogma, e della disciplina Ecclesiastica. Così pure *il recesso Imperiale dell' anno 1548.* sotto CARLO V.

spiega distintamente li dogmi, e stabilisce li Ponti della disciplina imitando gl' antichi Imperatori.

Per ultimo {deve osservarsi, che non solo gl' Imperatori hanno stabilito li ponti della disciplina Ecclesiastica, mà ancora hanno derogato a Canoni Apostolici, che riguardano la disciplina. Così S. PAOLO 2. ad Tim. 3. 6. ordina, *ch' il Vescovo Neofito non sia ordinato,* e questo Canone e rinovato dal Sinodo di *Laodicea*. Tuttavia TEODOSIO nell' elezione di NETARIO, e VALENTINIANO nell' elezione d' AMBROGIO non l' osservarono, e quello ch'è più, l' altro Canone di S. PAOLO 1. ad Tim. 5, 9. proibisce, *che niuna Diaconessa vedova si elega di minor età, che d' anni 60,* confermato da TEODOSIO L. *nulla Cod. Theod. de Episc. & Cler. Nov. 123. c. 12. 13.* non ostante GIUSTINIANO riduce l' età delle Diaconesse ad anni 40. Ne sia meraviglia, se gl' Imperatori hanno così interpretato li Canoni degl' Apostoli, imitando in ciò li Rè degl' Ebrei, e frà gl' altri il Rè EZECHIA, Principe d' insigne Pietà, il quale, se non abolì, almeno esplicò la legge Divina Cerimoniale, che doveva osservarsi rigorosamente, cioè era legge Divina del *Levitico cap. 7. v. 10, e 22,* che nessuna persona machiata d' alcuna impurità dovesse mangiar la Pasqua.

pure questo Rè fatte le preghiere à Dio permesse , ch' ancor gl' immondi si cibassero del cibo sacro *2. Cron. 30, e. 18.* Nota è la legge rituale , che le pecore destinate al Sacrificio dovevano essere scannate da' Sacerdoti. *Lev. cap. 10. vers. 5.* e pure questo Rè due volte chiamò li Leviti, e li sostituì alli sacerdoti, attesa la loro penuria. *2. Cron. c. 29. v. 34. e cap. 30. v. 27.* Et in ciò questi Rè furono interpreti delle Leggi divine , e siccome gl' uomini privati contro il senso letterale delle leggi civili talora fanno alcune dichiarazioni, ò pure eccezioni nelli Casi particolari, che non ammettono dimora ; così le Prencipi supposto il caso della necessità, ò di grand' utilità, si sono resi gl' interpreti dellà Divine Leggi. È celebre il fatto delli *Maccabei*, quali vedendosi infestati da' *Gentili* nel giorno di *Sabbato*, nel quale non prendendo l' armi per motivo di Religione , erano tutti trucidati, finalmente conobbero, che dovevasi la Divina legge, ò sia il *terzo precetto del decalogo* osservare, fuorchè nel pericolo estremo della Patria, come fecero poscia li *Maccabei*, resi vittoriosi da Dio contro li nemici, anche nelli giorni di *Sabbato*.

Resta à risolversi la questione, se la Chiesa abbia la Potestà per se stessa di far leggi, im-
 tochè poi vediamo, che li *Canon Eccle-*
 siastici

fiastici stabiliti dalli 4. primi Sinodi *Niceno, Constantinopolitano I. Efesino I. Calcedonese*, esposti, ò confermati da gl' Imperatori, hanno avuto forza di Legge com' apparisce dalla *Nov 131.*

È facile di risolvere la questione, imperciocchè la Chiesa com' eletta da GIESÙ CRISTO per essere radunanza de' fedeli, non è essa istituita per comandare à Popoli. Quelli che sono Rettori della Chiesa, sono Pastori, e non Principi, & il medesimo sommo Rettore, e Capo GIESÙ CRISTO disse: *ch' il Regno suo non era di questo Mondo.* È S. PAOLO non prescrisse alcun commando circa la virginità; mà solo Consiglio, e quando parla dell' indissolubilità de' coniugati, lo chiama precetto del Signore, fuori de' quali precetti già mai gl' Apostoli hanno stabilito ordini con potestà legislativa assoluta. Egl' è vero, che vi sono alcuni Concilii tutti degl' Apostoli contenuti negl' atti Apostolici, e parimente alcune disposizioni dell' Apostolo PAOLO, quali veramente legavano le coscienze de' fedeli; mà ciò seguiva, perch' erano conformi alle Divine Leggi, & all' equità naturale, oltre di che erano ispirati da Dio, e perciò li loro commandamenti, in quelle circostanze di tempo, dovevano chiamarsi Divini, benchè poscia con progresso di tempo que'

demì precetti Apostolici siano stati cambiati; mà non per ciò gl' Apostolici avevano alcuna potestà coactiva nel foro esterno, perche ciò è solo diritto, ò effetto dell' Imperio politico. Dall' altra parte è questione molto agitata, *se le Leggi Ecclesiastiche possino obligar le coscienze de' popoli, senza l' accettazione ò delli medemi, ò delli Principi, che ricevono in se stessi tutta la sovranità, & è sentimento costante di tutti li Jurisconsulti, & Istorici, che hanno esaminato la serie degl' antichi Canoni, che essi non hanno avuto forza d' obligare nel foro interno, non che nell' esterno, se non doppo la promulgazione, & accettazione fatta dagl' Imperatori, come di sopra abbiamo detto della Novella 131. E che ciò sia vero, osservinsi li Concilii Gallicani, e li Toletani di Spagna, nelli quali li Vescovi riconoscono la Regia autorità nelle costituzioni, e decreti loro in questi termini: *Præcipiente Rege decreto Gloriosissimi Principis, annuente Religiosissimo Principe constituit, aut decrevit Concilium.**

In oltre non solo gl' Imperatori hanno dato la forza nel foro esterno a' sacri Canoni; mà di più li medesimi Imperatori hanno derogato a' Canoni de' Concilii Generali, e costituito nuove, e differenti leggi. **BALSANE** conferma ciò con gl' esempj, e rife-

risce ch' il Canone del Concilio Calcedone-
se con cui si statuisce, che s' alcuna Città con
lettere Imperiali acquistasse il titolo di Me-
tropoli, dovesse quella Città esser contenta
del solo titolo, e che rimanesse l' antico Di-
ritto intero alla vera Metropoli. Questo Ca-
none è stato negletto dagl' Imperatori, li
quali con pienissima autorità hanno eretto le
Metropoli. GIUSTINIANO *nella Novel-
la 9. ordina che la Metropoli dell' Illirico sia
affatto indipendente dall' Arcivescovo di Tes-
salonica.*

Quante volte con gl' editti degl' Imperatori
sono stati mutati & annullati li Canonì antichi
dell' elezione de Vescovi, quante volte e-
mendati altri Canonì formati da Sinodi? Era
antichissimo il Canone, che ciascheduna del-
le Città avesse li Vescovi; da questo Canone
però furono eccettuati per ordine dell' Impera-
tore il Vescovo Tauropolitano, e Tomense;
al Vescovo Tomense era sottoposta la Schitia.
Finalmente il Canone 27. del Concilio Calce-
donese dimostra l' autorità, e la forza del-
le Leggi Civili sopra li Canonì in questi ter-
mini: *che il Regime Ecclesiastico segua l' ordine
del politico governo come suo esemplare.*

Altre tanta potestà hanno avuto gl' Impe-
ratori, e Rè sopra gl' impedimenti & altre
formalità de matrimonii, come dimostra

ditamente GIOVANNI LAUNOIO nel suo libro de Regum potestate in matrimonio.

In questa quinta parte dobbiamo mostrare qual sia stata l' autorità de' Romani Imperatori circa le persone sacre, e perche la prima sopra tutte l' altre persone è il Romano Pontefice esporremo l' autorità usata sopra d' essi dagl' Imperatori d' Oriente, e successivamente dagl' Imperatori d' Occidente, come pure l' istessa potestà esercitata da gl' Imperatori sopra qualunque altro grado dell' ordine Ecclesiastico.

GIUSTINIANO minaccia la deposizione a VIGILIO Papa, perche non vole vendere il Vescovato ad ANTIMO contro la fede data; perciò il Pontefice fu chiamato in Constantinopoli al Tribunale Imperiale, e perche ivi parlò con soverchia libertà fu offeso con gravi ingiurie, avendo per sua prigione il Palazzo, e non ebbe la libertà, che doppo due anni per intercessione di NARSETE. Egl' è vero, che VIGILIO è stato difeso da molti scrittori come innocente, doppo che la Chiesa Romana si sottrasse all' autorità degl' Imperatori Orientali; tuttavia non può negarsi, che VIGILIO fosse infedele all' Imperatore.

L' istessa autorità sopra li Romani Pontefici si trovò in CARLO MAGNO e sua stirpe; ne pure negl' OTTONI suoi successori,

qual potestà specialmente s' è conservata per più secoli dagl' Imperatori nell' elezione, e confermazione de' Romani Pontefici.

Gl' annali di Francia parlando di LEONE TERZO: ch' avea coronato l' Imperatore CARLO MAGNO, dicono, ch' esso con il Clero si prostrò avanti l' Imperatore giurando fedeltà e sogezzione, e gl' annali si servono di queste parole: *Adorando more antiquorum Principum*. L' istesso Imperatore CARLO un anno avanti la sua coronazione costituì un giudizio contro LEONE III, accusato di molti delitti, & il sommo sacerdote seguendo l' esempio di S. Paolo, non ricusò il Tribunale dell' Imperatore, e queste sono le parole di REGNONE nell' anno 800. che racconta la serie di questo fatto: *Causa ventilata cum nullus probator, aut testis legitimus appareret, qui locum controversia subire presumeret, praefatus Pontifex coram omni populo in domo S. Petri Evangelium portans ambonem conscendit, invocatoque sanctissima Trinitatis nomine iureiurando ab obiectis criminibus se purgavit*: Dovette dunque il Pontefice purgarsi dal sospetto delli delitti avanti l' Imperatore, benchè non comparissero avanti di lui legittimi testimonii, & attesa la diffamazione fu richiesta la purgazione Canonica dal Pontefice con il giuramento.

Dalle tavole della donazione d' OTTONE I. fatta alla Chiesa Romana apparisce, qual era la promessa de Romani Pontefici verso gl' Imperatori in questi termini : *Talem in presentiam Missorum suorum, vel filii sui, seu universae generalitatis promissionem pro omnium satisfactione, atque conservatione faciebat, qualem Dominus, & venerandus spiritualis Pater LEO sponte fecisse dignoscitur.*

Un antico scrittore Italiano coetaneo agl' OTTONI, che si chiama comunemente il continuatore d' EUTROPIO spiega, quali siano queste promesse, e deve leggerfi l' istoria di quest' autore nell' anno 800. eccone le parole: *Inventum est, ut omnes maiores Romae essent Imperiales homines tam Episcopi quam laici, & omne vulgus pariter cum his faceret fidelitatem Imperatori, & ut suus Missus omni tempore moraretur Romae ad deliberandas litigiosas contentiones; morabatur quippe in Palatio S. Petri, & erat constitutum quanta, & qualia stipendia de Palatio ei darentur quotidie: Quod autem reliquum erat de supra dictis Monasteriis, vel patrimoniis deferebatur affluenter. Tanta enim Imperialis virtus ibi vige-
bat, ut si in legali iudicio minoris, vel inscis causa proponeretur, & ille alicuius consilio pedes teneret Legati Imperatoris petens ab eo iuram legem & Missus adiuraret Princ: es Ra-*

manorum dicens: per eam fidem, quam Domino Imperatori debetis, facite huic homini iustam legem; nemo ausus erat declinare, neque ad dexteram neque ad sinistram, etiamsi a propinquis Pontificis illata esset iniuria. Multoties vero non ante Apostolicum, sed iudiciali loco ad Lateranum, ubi quidam locus dicitur ad Lupam, quæ mater vocabatur Romanorum, ibi iudiciariam legem finiebant. Compositiones quoque, quæ solebant a malefactoribus solvi æqualiter dividebantur Misso Imperatoris, & Apostolico. Si autem talis culpa erat, ut res scelerata Fisco publico subderetur, non ad Ecclesiasticam transibat subiectionem nisi per donativum imperiale præceptum. Si enim aliquis iram incurrebat Episcopus, aut Judex Romanus, & placitum esset Cesari venire Romam, veniebat; Sin autem mittebatur Dux Spoletanus, comprehendebatur offensor, & ducebatur in exilium, Domus vero illius signabatur anulo Regis usque ad eius consultum; ut si quando reverteretur ad gratiam, haberet propria salva; Sin alias, per Imperialia præcepta distribuebatur militibus; quod si ad Judicis potestatem rejiciebatur quisquam, & Cesaris adhaereret Clementiæ, mittebatur pro tali negotio Legatus ab Imperatore, qui diligenter examinaret in rei veritatem, & si quis propriam haberet culpam, sustineret iniuriam.

Il medesimo Continuatore d' EUTROPIO aggiunge queste parole: *hac consuetudine usi sunt Romani usque ad LUDOVICVM MAGNVVM Imperatorem*: Da tutto cio si raccoglie, ch' in quel tempo li Romani Pontefici non erano li Patroni Sovrani di Roma, e dello stato detto Ecclesiastico, e che Roma più tosto era governata da Giudici laici, riservata però à Sommi Pontefici la sua Giurisdizione particolare, e per ripetere, o più tosto ordinare la narrazione già fatta, CARLO IL GRANDE costituì alcune Capitolazioni, con le quali fosse governata Roma, e tutta l' Italia, e REGINONE Abbate aggiunge: *che non solamente l' Imperatore ordinò gl' affari laici, mà ancora gl' Ecclesiastici, vedi anno 801.*

LUDOVICO PIO, figlio di CARLO, mandò li suoi legati à Roma per esaminare la causa di Papa LEONE III. il quale aveva fatto morire alcuni Romani Principali, ch' avevano congiurato contro di lui, e questo castigo fu eseguito senz' il consenso di Cesare, ne mai esso Principe si placò, finche il Pontefice mandando li suoi oratori, non si fosse disculpato avanti d' esso Principe. Gl' annali della Francia nell' anno 815. così raccontano il fatto: *Priusquam tamen illuc (Scilicet Padrabrumam, ubi generalem populi sui conven-um habebat) sed Demi adhuc esset, allatum est*

ei, quosdam de primoribus Romanorum ad interficiendum LEONEM Papam in ipsa urbe Roma conspirasse, ac deinde cum ejus causa indicium ad Pontificem esset delatum, omnes illus factionis auctores ipsius jussu fuisse trucidatos: quod cum moleste ferret, ordinatis tunc Sclavorum Heriholti rebus ipsoque in Saxonia dimisso cum ad Francofurt Palatium venisset, Bernardum Regem Italiae Nepotem suum, qui & ipse secum in Saxonia fuerat, ad cognoscendum quod nuntiabatur, Romam mittit: Is cum eo venisset aegritudine decubuit: res tamen quas compererat per Gheroltum Comitem, qui ad hoc Legatus erat datus, Imperatori nuntiavit, quem Legati Pontificis Joannes Silva candida, Theodorus nomenclator, & Sergius Dux subsequuti, de iis, qua obiciebantur, per omnia Imperatori satisfecerunt.

onde si raccoglie, che l'Imperatore s'era sdegnato con il Pontefice, perche avesse dato la morte ad alcuni principali Cittadini di Roma senza suo consentimento, e mandò il suo Nipote BERNARDO Rè d'Italia, e feco il Conte GEROLTO Legato Imperiale, perche riconoscessero unitamente la causa. Questo stesso apparisce più chiaro nell'istesso LUDOVICO, il quale fu pregato da Papa PASQUALE, successore di STEPHANO, con legazione destinata, domandando, che li fossero confermate le medesime capitolazioni accordate à

suoi Predecessori, cioè d' amministrare la Giustizia, ecco le parole degl' annali Francesi dell' anno 816. *Pactum quod Predecessoribus factum erat etiam secum fieri, & firmari rogavit*, domandava il Pontefice simile autorità praticata da Predecessori. Aveva PASQUALE fatto morire alcuni Nobili di Roma non per altra Causa (*dice SIGEBERTO nell' Anno 823.*) se non perche *pruiores esse justo viderentur ad fidelitatem Lottarii Imperatoris*. Cesare con ogni severità ordinò, che fossero richiesti gl' autori di detta Strage, e benche gl' oratori del Pontefice si fossero presentati à Cesare per espurgare il Pontefice prima, che i delegati di Cesare fossero giunti à Roma, tuttavia gl' oratori del Papa furono rimandati con la risposta: *che dovevano li Delegati di Cesare esaminare il fatto*; e veramente il Romano Pontefice dovette espurgarsi da questo delitto avanti il popolo, e li delegati dell' Imperatore con un gran numero de Vescovi, interposto il giuramento del Pontefice. Leggansi gl' *annali sudetti Francesi nell' anno 823*. Abbiamo dunque veduto l' autorità de' Cesari verso li Romani Pontefici, esercitata da CARLO LVDOVICO IL PIO, e LOTTARIO, il quale destinò il suo Figlio LVDOVICO II. a Roma, per ricevere dal popolo Romano, e dall' orne Ecclesiastico il giuramento di fedeltà, e

foggezione. Ecco le parole d'ANASTASIO:
*Tunc demum in eadem Ecclesia sedentes pari-
 ter tam Beatus Pontifex, quam magnus Rex,
 & omnes Archiepiscopi, atque Episcopi, stanti-
 bus reliquis Sacerdotibus, & Romanorum, ac
 Francorum optimatibus Fidelitatem* **LOTTA-
 RIO** Magno Imperatori semper Augusto pro-
 miserunt: L'appendice Eutropiana parlando
 di **LUDOVICO** Figlio di **LOTTARO**, rac-
 conta, che conservò la medesima consuetu-
 dine, anzi sono notabili le riflessioni dell'
 Istorico intorno à Sentimenti di **LUDOVICO**
II. che dimorando esso nell' Italia, era stimo-
 lato da Principali Ministri della sua Corte à
 ricuperare l' antico Dominio in Roma, ch'a-
 vrebbe certamente ricuperato, se non avesse
 avuto riguardo ad una speciale riverenza verso
 gl' Apostoli, si che deve dirsi, che l' autorità
 de' Cesari sia stata praticata in Roma secondo
 il loro compiacimento. L' istesso **LUDOVIC-
 CO II.** difese potentemente l' Arcivescovo di
 Ravenna contro il Pontefice **NICOLAO**, &
 ecco provata finora l' autorità de' Cesari tan-
 to negl' affari politici, quanto in quelli delle
 persone de' Romani Pontefici. Successe a
LUDOVICO II. CARLO il **CALVO**, il
 quale prendendo l' Imperio per essere favori-
 to e preferito al suo Fratello, che doman-
 dava la Corona dell' Imperio al Romano Pon-

tesice, era il Fratello **UDOVICO** detto il **GRASSO**, e questo fu posto in grazia di **CARLO** il **CALVO**; la onde egli non solo con somma liberalità ottenne la preferenza, mà di più prostituì l' autorità Imperiale, rilasciando la libertà alla Chiesa Romana, & à tutta l' Italia. Sono notabili le parole dell' Istorico continuatore d' **EUTROPIO**: **CAROLUS CALVUS** *veniens Romam renovavit pactum cum Romanis, perdonans illis Jura Regni, & consuetudines illius, tribuens illis sumptus de tribus supra dictis Monasteriis, id est, Domini Salvatoris, & Beatae Mariae semper Virginis in Sabinis atque S. Andreae iuxta montem in Soractis, & de ceteris quamplurimis Monasteriis Fiscalia patrimonialia. Patrias autem Samniae & Calabriae, simul cum omnibus Civitatibus Tusciae, quod solitus erat habere ipse Dux, id est Aretium, & Clusium, quatenus, ut is qui praerat Regia vice ante Romanos, videretur post esse subiectus. Removit etiam ab eis Regias legationes, assiduitatem ad praesentiam Apostolicae electionis, quid plura? cuncta illis contulit, quae voluerunt, quemadmodum dantur illa, quae nec recte acquiruntur, nec possidenda sperantur. Fugato itaque isto **CAROLO** praemetu alterius **CAROLI**, qui veniebat, infirmatur antequam de Regno rediret Italico, egressus namque vix de-*

functus est. Ab illo autem die honorificas consuetudines Regia dignitatis, nemo Imperatorum, nemo Regum acquisivit, quia aut virtus defuit, aut scientia pra multis Regni contentionibus, & assiduis divisionibus.

Nell' anno 904. essendo estinta la linea Carolina, noi vediamo, che nel tempo di LAMBERTO Figlio di VIDONE, che con' Imperatore regnava in Italia, senz' alcuna opposizione di GIOV. IX. le persone Ecclesiastiche ricorrevano al Tribunale dell' Imperatore, e devono legerfi le parole di quel Sinodo riferite dal BARONIO *ne suoi annali*, ch' introduce LAMBERTO a far decreto in tali termini: *Si quis Romanus cuiuscunque sit Ordinis, sive de Clero, sive de senatu, seu de quocunque ordine gratis ad nostram Imperialem Maiestatem venire voluerit, aut necessitate compulsus ad nos voluerit proclamare, nullus ei contradicere praesumat.* Quindi apparisce, che le persone Ecclesiastiche, o sia per modo di querela, o pure d' appellazione potevano litigare nel Tribunale Imperiale. Furono rimessi in uso li Dritti del Fisco Cesareo, e la consuetudine di dover pascerle le Truppe dell' Imperatore secondo l' antico costume, ripartite fra Vescovi, e Conti, siccome contiensì nell' 8. delli 12. Capitoli

Queste sono le reliquie della Potestà Imperiale conservatesi nelle turbolentissime agitazioni dell' Italia, e nel medesimo tempo la chiesa Romana perdette alcuni de suoi Dominii, siccome nel detto Sinodo sene duole Papa GIOVANNI IX. e veramente se dobbiamo dir il vero, li Principi Italiani, quali successero à CARLO *il* CRASSO aggravarono l' Italia con molte estorsioni, sì che gl' Italiani furono obligati di chiamar in aiuto VGONE Rè della Provenza, successivamente LOTTARIO, mà finalmente l' autorità delli Germani prevalse, e fù ristabilito l' Imperio nella persona d' OTTONE *il* GRANDE, il quale non altrimenti confermò le donazioni degl' anteriori Imperatori, che con reciproca corrispondenza il Pontefice obligò la sua Fede ad OTTONE in quella guisa, che LEONE III. aveva esibito una fedele soggessione a CARLO *il* GRANDE. Questo patto è il fondamento della Giurisdizione Imperatoria sopra il Pontefice, e per che GIOV. XII. violò la Fede ad OTTONE, e si costituì reo di lesa Maestà, doppo varie ammonizioni disperando OTTONE dell' emendazione di GIOVANNI, vedendo inutile qualunque usata benignità, e Clemenza, venne in Roma con l' esercito, afinche tentasse con l' esempio degl' uomini più ridurlo alla penitenza,

mà essendo il Giovinetto Papa fugito nel Regno di Napoli per essere difeso da Saraceni, all'ora l'Imperatore intimò il Concilio composto di Vescovi, Clero, e Nobili del popolo Romano : fece citare il Pontefice, e non comparendo doppo d'essere stato accusato di varii, e gravi delitti, lo giudicò decaduto dalla sede Pontificia. Tutto ciò manifestamento è descritto da LUITPRANDO: & il BARONIO non ha potuto negare il fatto, benchè giudichi illegitimo il procedimento d' OTTONE I. OTTONE III, Nipote d' OTTONE I. severamente punì CRESCENZIO console di Roma, per essersi ribellato a lui. Credè ancora Pontefice GIOVANNI XVI. (*Vedi GLABRO RUDOLFO*) ripetendo da lui li Dritti dell' Imperio, e la sua autorità. ENRICO, e CONRADO rimasero più d'un anno in Roma, & ivi ordinarono secondo l'antico costume lo stato Ecclesiastico e Politico. BENEDETTO IIX. Pontefice fu eletto da ENRICO: e CONRADO doppo la morte di GIOVANNI XX. elesse BENEDETTO IX. OTTONE *Frisingense lib. 6. c. 131.* dice chiaramente: ch' ENRICO IV. *rinovò la dignità Imperiale, che per lungo tempo nella successione di CARLO GRANDE erasi diminuita, e la ridusse alla sua ampiezza.* Il BARONIO però, nemico de Principi Zelanti, custod

della sovranità, chiama la risoluzione d' ENRICO con nome d' *Eresia Enriciana*, termine d' infamia introdotto da GREGORIO VII. per eccitare li popoli contro ENRICO III. E vaglia il vero, l' istesso ONOFRIO PANUINO descrivendo le vite de Pontefici così parla di GREGORIO VII. che cominciò ad abbattere l' autorità Imperiale & eccone le parole: *Huic, id est GREGORIO, latina Ecclesia acceptum referre debet, quod libera sit, nam & si ante Romani Pontifices tanquam Religionis Christianæ Capita Christi que Vicarii, & Petri Successores colerentur, non tamen eorum auctoritas ultra protendebatur, quam in fidei dogmatibus vel asserendis vel tuendis, ceterum Imperatoribus suberant, ad eorum nutum omnia fiebant, ab iis creabantur, de iis judicare vel quidquam decernere non audebat Papa Romanus.*

Fin ora son più che chiari li vestigi del sommo Imperio esercitati dagl' Imperatori nelle persone stesse de' Romani Pontefici. Li Capitoli delli Rè Francesi citati nel lib. 3. c. 67. e 77. dicono: *Episcopi, Abbates, Comites, & potentiores quique, si causam inter se habuerint, nec se pacificare voluerint, ad nostram jubeantur venire presentiam*; LEHMANO con molti argomenti nel lib. 2. c. 22. della *Cronica Spirensis* prova, che li Conti degl' Imperatori esercita-

vano giurisdizioni sopra l'ordine Ecclesiastico. CARLO MAGNO per causa di maggior equità stabilì, che li Chierici dovessero essere giudicati da soli Vescovi. Capit. L. 7. cap. 322. lib. I. cap. 28. e 38. e lib. 5. cap. 14. 20. 225. tuttavia se li Rettori delle chiese frà loro non fossero stati concordi, erano obligati à mandare li loro Avocati alli Conti Imperiali destinati Giudici per terminare le cause loro: Ecco la Legge: *ubi ex utraque parte Ecclesiasticum negotium fuerit, Rectores earundem Ecclesiarum, si se familiariter pacificare velint, licentiam habeant; sin autem de hujusmodi pacificatione intra eos convenire non possint, Advocati eorum in malo publico ad presentiam Comitis veniant, & ibi legitimus terminus eorum contentionibus imponatur* Capit. L. 5. c. II.

Mà avanti che progrediamo più oltre, è necessario esaminare l' officio d' alcuni Ministri Imperiali, chiamati dalli capitolari Messi, e questi ogn' anno erano mandati dagl' Imperatori nelle provincie con pienissima potestà, d' inquirere non solamente sopra li Conti Imperiali e le cause civili, mà ancora sopra li costumi, e dottrina delli Vescovi. Avevano detti Messi un ordine per informarsi con la testimonianza de popoli, e delli Conti Governatori delle medesime Provincie, s' essi Vescovi viveano con la debita Castità, e Piet

s' osservavano la concordia, e la pace con essi Conti, fiche li conti doveano rendere alli Messi testimonio delli Vescovi e vicendevolmenteli Vescovi delli Conti. *Lib. 2. cap. 10. e 12.*

L' istesso Imperatore comanda nel lib. 4. cap. 56. lib. 2. cap. 26. che egualmente il Vescovo & il Conte, avendo nel loro Ministerio operato con negligenza, siano corretti dall' ammonizioni di detti Messi. L' Imperatore FEDERICO rivolto à Vescovi, che negavano a lui omaggio, e fedeltà così loro dice: *ab iis autem, qui Dii sunt per adoptionem, & regalia nostra tenent, cur omagium, & regalia sacramenta non exigamus? cum ille noster & vester institutor ab homine Rege nihil accipiens, sed omnia bona omnibus conferens pro se, & Petro Censum Casari persolvit, & exemplum vobis dedit, ut ita faciatis; doceat vos dicens: quia mitis sum, & humilis corde: aut igitur regalia nostra dimitant, aut si hec utilia judicaverint, qua Dei Deo, qua Casaris Casari persolvant.*

Avendo FEDERICO recuperato la Borgogna, e sottopostola all' Imperio Romano e toltola à Conti, li quali se l'erano usurpata, fece un parlamento in Besanzone, nel quale frà gl' altri decreti stabiliti per ordinare la Republica, viene esibita dall' ordine Ecclesiastico la fedeltà, e l' ossequio all' Imperatore, applicato da RADEVICO *lib. 1. Cap. 11. STE-*

PHANVS *Viennensis Archiepiscopus*, ac *Cancellarius de Burgundia*, & HERACLIVS *Archiepiscopus*, & *Primas Lugdunensis*, & OTTO VALENTINVS *Episcopus*, & GAVFREDVS *Avionensis*, & SILVIVS *Magnus Princeps*, & *Præpotens de Claria tunc ad Curiam venientes* FRIDERICO *fidelitatem fecerunt*, atque *hominium*, & *BENEFICIA sua de manu illius reverenter susceperunt*. *Arelatensis autem Episcopus*, & *alii omnes Archiepiscopi, Episcopi, Primate*, & *nobiles venissent, idemque fecissent, nisi moram Principis adeundi compendio sua brevitate præstitisset impedimentum: missis tamen per honestos valde, & industrios Nuntios litteris, omnimodam subjectionem, & debitam Imperio Romano comprobantibus*. Devono in appresso osservarsi li privilegi, e grazie concesse alla Chiesa di Vienna, Vide JOH. DE BOSCO in *Viennensibus antiquitatibus*. Concesse FEDERICO ad ERACLIO Arcivescovo di Lione molti diritti Regali ch' appartenevano all' Imperio. Esentò la città di Lione, e tutto il Vescovato, dichiarò libero da ogni altra potenza, salva però la Giustizia Imperiale. Vide GVILIELMVM *Paradinum Istor. Lugd. lib. 2. cap. 35*. Questa è la somma giurisdizione delli Principi, la quale non solamente costituisce, e spiega li costumi del sacro ordine, ma conferma la dottrina del medesimo

sopra li Divini Oracoli, correggendone gl' errori, tuttavia concede al medesimo ordine sacro giurisdizioni, & autorità, riservando però gl' Imperatori à se stessi la sovranità in tutte le cause sudette; e non solamente **FEDERICO I.** estende la sua autorità sopra li Vescovi della Francia; mà ancora sopra tutti li Vescovi dell' Italia, avendoli convocati in Ronciglione, dove furono severamente tutti li diritti dell' Imperio tolti alli Vescovi, & essi obligati a renderli la dovuta fedeltà con giuramento. Leggasi **BADEVICO lib. 2. Cap. 5. e 6** & **OTTONE MURENA Scrittore Coetaneo.** Il **BARONIO** scrisse ne suoi annali la restituzione fatta dall' Arcivescovo di **MILANO** con li consoli della stessa Città, essendo presenti li Vescovi della **LOMBARDIA**, Conti, Marchesi, Duchi, & altri Principi *dell' Italia*, e li consoli di tutte le città della Lombardia ivi presenti pubblicamente alzandosi nell' istesso colloquio, riposero nelle mani dell' Imperatore tutte quelle facultà, che li predetti Giudici avevano dichiarate essere Regie, e di tutte le medesime cose giurarono all' Imperatore la dovuta fedeltà. **NAVCLERO** ritrovò una lettera di Papa **ADRIANO IV.** che aspramente si duole della risoluzione presa da **FEDERICO.**

Avendo parlato antecedenemente della potenza delli Messì Imperiali è rimarcabile un' or-

dinazione contenuta nel *Lib. 2. de Capitulari Cap. 121. ut Missi per singulas civitates, & Monasteria Virorum, & Puellarum praevideant, quomodo & qualiter in domibus Ecclesiarum, aut ornamentis Ecclesiae emendatae, vel restauratae esse videntur, & diligenter inquirent de conversatione singulorum, vel quomodo emendatum habeant, quod iussimus de eorum lectione, & cantu ceterisque disciplinis ad ordinem Ecclesiasticae regule pertinentibus: In oltre abbiamo nel lib. 4. Cap. 66. queste parole: Ubicumque Missi aut Episcopum, aut alium quemlibet quocumque honore praeditum invenerint, qui justitiam facere vel noluit, vel prohibuit, de ipsius rebus vivant, quamdiu in eo loco justitias facere debent.*

Oltre li Capitulari degl' Imperatori Franchi vi sono ancora le leggi della Baviera, quali sottopongono alla Potestà secolare li Vescovi principalmente nelli pubblici delitti, proibendo loro la privata vendetta. Leggasi il titolo X. di dette Leggi.

Nell' Italia e nel Romano Imperio tutti indistintamente laici e Vescovi sono sottoposti alla Potestà Imperiale. *Lib. 6. cap. 81.*

Si deve ancora notare il sentimento d' Ivone Vescovo Carnotense acerrimo Propugnatore della dignità Ecclesiastica contro li Rè, & esso osserva frà gl' altri un Capitolo chiamato Regale, per il quale solevano li Rè conceder gra

zia d' assoluzione à quelli, che dalli Vescovi erano stati per alcuni delitti scomunicati. Frà li decreti dell' Vngeria si trova proibito, che niuno possa essere scomunicato senza l' aviso delli Governatori. E' celebre in questo proposito la renitenza del Veneto Senato, che dichiarò nulle le censure di PAOLO V. fulminate contro di lui, per aver publicato alcune leggi giudicate contrarie all' immunità Ecclesiastica. Nella Francia è molto più famigliare l' uso della Civil Potestà nel moderare le censure Ecclesiastiche non solo del Pontefice contro il Rè, e Regno, mà ancora delli Vescovi contro li Ministri fedeli al Rè. Li Romani Imperatori non hanno voluto, che alcuno sia scomunicato quando la causa non sia giusta, e congrua à sacri Canoni, riservando à se medesimi la cognizione della causa. *L. 30. Cod. de Epis. & Cler. nov. 123.* Questa medesima autorità di riconoscere la validità delle scomuniche, è riservata à tutti li Parlamenti della Francia, li quali le riconoscono per via d' appellazione ab abusu. A nostri Imperatori come Avocati della Chiesa Romana appartiene un singolare diritto per impedire l' ingiurie degl' Ecclesiastici, e la ragione si è, perche la medesima potestà conferma, & approva le minaccie Ecclesiastiche, vibrandosi da GIUSTINIANO le scomuniche contro li trasgressori delle



leggi, e di più assolve, e libera dalle pene de Canonì quelli, che avevano prevaricato, essendo indubitato principio, che chi può costituire le pene, può ancora esimersi dalle medesime chiunque erra, mà ciò che pare più notabile, GIOVANNI Vescovo di Roma, con insolita, & incredibile modestia ricorre à GIUSTINIANO Imperatore. Eccone le parole: *Obsecro Clementiam vestram, ut qui proprio deposito errore, & prava intentione repulsa ad unitatem Ecclesie reverti voluerint, in vestram communionem receptis, indignationis vestrae removeatis aculeos, & nobis intercedentibus benigni animi gratiam condonetis.*

Non è fuori di proposito dimostrare, che la Sinodo Antiochena ordina, che chi è aggravato dal Vescovo ricorra al Sinodo, e chi si giudica aggravato dal Sinodo, ricorra al Sinodo maggiore, riservando all'Imperatore la suprema cognizione, come appunto fu praticato dall'Imperatore COSTANTINO, quale esaminò la causa delli Donatisti già condannati da due Sinodi.

Non deve però negarsi, che la chiesa abbi & eserciti la sua giurisdizione, la quale si determina in trè modi, cioè per il suo dritto ordinario, per il consenso delle parti, e per la delegazione del Principe. Con la giurisdizione ordinaria giudicano li Vescovi le ca

della Religione secondo la disposizione di VALENTINIANO I. benchè *S. Ambrogio* aggiunga le cause dell' ordine Ecclesiastico: *In causis fidei, vel Ecclesiastici alicujus ordinis, eum judicare debere, qui nec munere impar sit, nec jure dissimilis: lib. V. Epistola 32.* GROZIO cita un'altra legge d' ARCADIO, & ONORIO contenuta nel *Codice Teodosiano*, che concede alli Vescovi la cognizione delle cause di Religione, confermata da VALENTINIANO III. Levando ad essi tutte l' altre cause. GROZ. *de Imperio summ. Pot. circ. Sac. Prag. II.* V'è un'altra legge di VALENTINIANO II. più antica della l' egge d' ONORIO concipita in questi termini: *Quæstiones, quæ ad Christianam pertinent sanctitatem sub eo Judice moveri præcipimus, qui Prasul est in suis partibus omnium sacerdotum;* Mà l' Imperatore MARCIANO volle ancora, che nell' altre cause potesse esser citato avanti li Vescovi, se l' attore avesse voluto; mà se l' attore avesse eletto il Giudicio del Prefetto sopra il Pretorio, proibisce al chierico difendersi con l' eccezione del Foro. *L. 25. C. de Epis. & Cler. & L. 12. C. de Episop. audient.* Costituì in oltre TEODOSIO e VALENTINIANO, che le figlie, e le serve sollecitate dal Padre, ò dal Padrone, implorassero l' aiuto delli Vescovi *Leg. 12. C. Episcop. audient.* Finalmente GIUSTI-

NIANO prima di tutti ordinò, che li Chierici fossero convenuti avanti li Vescovi da Chierici, e Laici, non solo nelle cause Ecclesiastiche, mà nelle Civili, lasciando però la licenza al Vescovo di riportar le controversie difficili alli Giudici Civili, riservando sempre alla parte aggravata il beneficio dell' appellatione al tribunal secolare; e benchè il Sinodo Calcedonense abbia nel IX. cap. proibito à Chierici il ricorso a Giudici secolari; tuttavia non hà potuto togliere al Giudice secolare la Potestà di conoscere le cause, quando le parti così fossero convenute. L' istesso GIUSTINIANO distingue li gradi del ricorso nelli Chierici, primo al Vescovo, poscia al Metropolitanano, terzo al Sinodo, e finalmente al Patriarca. *Leg. 29. Cod. de Episc. audient.* CARLO MAGNO nelli suoi capitolari concede, ò più tosto ratifica l' immunità concessa da GIUSTINIANO *Lib. 7. Cap. 322.* GIUSTINIANO nella *Novella 89.* distingue il delitto Ecclesiastico dal secolare, e vuole, ch' il Castigo Ecclesiastico appartenga à Vescovi, & in ciò dichiarasi, che le Leggi Imperiali non sdegnano conformarsi alli sacri Canonì, riservando però a se stesse li Castigi temporali, ò contro il corpo, ò contro le fortune.

Con il progresso del tempo gl' Ecclesiastici non solo valevanfi dell' immunità concesse dagl' Imperatori a favore del Sacro ordine, mà di più pretesero, che li beni posseduti dalla Chiesa fossero esenti da ogni tributo dovuto à Cesare; la onde FEDERICO primo rivolto a Vescovi Italiani loro disse: *che non aspettava Tributo da medesimi, se pure ciò, che possedevano, avessero dimostrato essere separato dalla Munificenza delli Rè, e popoli*; e perche li Palazzi e le ville degl' Ecclesiastici erano stabilite sopra il suolo, ch'era inseperabile dalla Giurisdizione del Prencipe, perciò decretò, che tutti li Vescovi & altri Ecclesiastici pagassero a lui il solito tributo.

Concludasi dunque, che essendo stata dagl' Imperatori concessa agl' Ecclesiastici l' immunità delle persone, e delli beni, e non essendovi alcuna Legge Evangelica, che li esenti, possano per ciò li Prencipi, attese le legittime cause, ò rivocare, ò restringere le dette immunità.

ARCADIO & ONORIO pubblicarono la costituzione à favore degl' Ebrei, per la quale vollero, che alle similitudine delli Christiani siano essi sogetti a loro Archisnagogi, segno evidente, che la potestà di giudicare concessa triarchi Christiani, & alli Archisnagogi

gogi Ebrei, unicamente dipende dalla volontà degl' Imperatori.

E' parere de Scrittori Celebri, che nella primitiva Chiesa l' elezione delle persone, destinate al servizio della Chiesa, unicamente dipendesse dagl' Apostoli, e da loro Successori, e distinguono fra l' elezione, & il suffragio. Permettevasi alla plebe Christiana il consenso, o sia suffragio circa l' elezione delli Ministri, non già però l' elezione riservata agl' Apostoli. V G O N E G R O Z I O suppone, che gl' Apostoli avessero l' intiera elezione delli Vescovi, e Preti, e che la plebe non concorresse, che per rendere testimonio della bontà, o pure delli demeriti delle persone elette. E' celebre il racconto di L A M P R I D I O nella vita d' Alessandro Severo: Eccone le parole: *Vbi enim aliquos voluit vel Rectores provinciis dare, vel Praepositos facere, nomina eorum proponebat, hortans populum, ut si qui haberent crimen, probarent manifestis rebus, dicebatque, grave esse non fieri in Provinciarum Rectoribus; quod id Christiani & Iudaei facerent in praedicandis Sacerdotibus, qui ordinandi sunt*: doppo estinti gl' Apostoli è fuori d' ogni dubbio, che la Plebe elegeva li suoi Pastori; tuttavia negar non si può, che il Popolo talvolta non si aritirato dall' elezione delli Pastori, delec

do le sue veci al Clero. S. AMBROGIO fe pure egl' è l' autore delli Commentarii nella lettera agl' Efefii, racconta nel Cap. IV. che morto uno delli Preti, il prossimo à lui succedeva nel luogo, e nella dignità del defonto; mà poi cambiòssi quest' ordine, perche li Preti seguenti trovavansi alcune volte indegni di tener il primato. Altrove com' in Alessandria l' elezione del Vescovo era tutta in potere de sacerdoti, che disegnavano uno del loro ordine, e lo costituivano nella Cattedra. Scrive S. GIROLAMO nell' Epistola 85. ab EVAGRIO queste parole: *Alexandria à Marco Evangelista usque ad Eraclam & Dionisium Episcopos, Presbyteri semper unum ex se electum in excelso gradu collocatum Episcopum nominabant:* Li Vescovi poi nell' Affrica avevano la Potestà d' elegere molti Preti, com' apparisce dal Canone del Concilio Affricano, quale dice: *Episcopus unus esse potest, per quem dignatione Divina Presbyteri multi constitui possunt.* Et è assai dubbioso, se li molti Preti elegendo il Vescovo fiansi poscia privati della facoltà d' elegere li Vescovi, e se nell' età degl' Apostoli abbino li soli Vescovi ordinato li Preti, o pure se talora li Preti abbino ordinato gl' altri Preti. S. GIROLAMO dice à Vescovi: *Audiant Episcopi, qui habent constituendi Presbyteros per Urbes singulas*

parte : Il III. Concilio Cartaginese C. 22.

ordina: che niuno possa passare al Chiericato se non approvato dall' esame del Vescovo, o pure dal testimonio della plebe. S. GIROLAMO scrivendo à *Rustico* così dice: *cum ad perfectam aetatem veneris, & te vel populus, vel Pontifex Civitatis in Clerum elegerit &c.* anzi il Concilio Laodicensi disapprova l' elezioni popolari; tuttavia, eccettuate alcune poche Chiese dell' Affrica, l' elezione del Clero, e della Plebe fu approvata universalmente da tutte le Chiese: S. CIPRIANO fu tanto persuaso del necessario concorso del Clero, e del popolo nell' elezione de Pastori, che giudico simil' elezione provenire dalla Tradizione Apostolica. Sono innumerabili li testimonii dedotti da gl' antichi padri, decreti delli Concilii, e lettere de Romani Pontefici, raccolti da MARCO ANTONIO d' *Dominis nel lib. 3. Cap. 3.* della sua Republica Ecclesiastica, che pone fuori d' ogni dubio questa consuetudine già mai alterata fino al *Secolo 12.* benchè talora in luogo del popolo, e del Principe, il solo Principe abbia eletto li Vescovi non senza il suffragio del Clero.

E' indubitabile, che nelli *primi 3. Secoli* non essendovi Imperatori Christiani, l' elezione delli Vescovi, ò pure la loro deposizione apparteneva unicamente al Clero, & alla Plebe, à segno tale ch' essendo stato abdicato *Paolo Samosateno*, Vescovo d' Antiochia eretico, fù i

ordine dell' Imperatore **AURELIANO** cacciato dalla sua Casa Episcopale per l'istanze reiterate dalla Plebe d' Antiochia. Mà quando la Chiesa Christiana ebbe Imperatori, che professarono la medesima Religione, si come essi assunsero gran parte del Governo Ecclesiastico, così attribuirono à se stessi, ò l' elezione, ò la confermazione delle persone elette per il governo della Chiesa. Ciò seguì specialmente nell' Oriente secondo il sentimento di *Barlamo* Vescovo di Gerace, il quale racconta, che li Principi, benchè Saraceni, confermavano l' elezione de loro Vescovi proposti dal popolo, & all' ora, che discordavano la Plebe, & il Principe, non potevano li Vescovi essere riconosciuti, se non quelli, li quali erano eletti dal Principe.

Doppo **COSTANTINO MAGNO** Imperatore, il Clero, e la Plebe Romana eleffero li Romani Pontefici senz' alcun decreto positivo dell' Imperatore, fino à **GIVSTINIANO I.** il quale ordinò, che niuno potesse essere consecrato Romano Pontefice senz' il decreto suo, e delli suoi Successori, pretendendo in oltre qualche porzione di denaro, come tributo dovuto da Pontefici Romani all' Imperio, come può vedersi in *Anastasio nelle vite delli Pontefici Pelagio II.* e *S. Gregorio I.* Prima di **GIV-**
A N O, se bene gl' Imperatori non s' in-

gerivano ordinariamente nella confermazione degl' eletti; tuttavia eccitandosi qualche scisma, la causa era decisa dall' Imperatore; così VALENTINIANO escluse dal Papato *Vrsicino* competitore di *Damaso* nell' anno 367. ONORIO escluse EULALIO, e confermò BONIFAZIO I. nell' anno 418. e ciò, ch'è più, il Rè TEODORICO, benchè ARRIANO sopì nell' anno 448. l' altro scisma di LORENZO contro s. SIMACO. Li Rè Goti nel medesimo tempo si resero Arbitri dell' elezione delli Romani Pontefici, in tal modo, che TEODATO Rè de Goti elesse Papa s. SILVERIO, e perciò GIUSTINIANO Imperatore recuperata l' Italia dalli Goti, rinovò l' uso delli medesimi, & ordinò, come abbiamo detto, ch' il Romano Pontefice eletto da Romani, debba essere confermato da lui, e suoi successori, e durò questo uso fino à COSTANTINO IV. cioè per lo spazio d' anni 144. che rilasciò a' Romani questa necessità di richiedere il decreto della confermazione mosso dalla fantità di BENEDETTO II. che vivea l' anno 684. Dopo COSTANTINO POGONATO essendo l' Italia in gran parte posseduta da Rè Longobardi, e governandosi Roma in forma di Republica, non poterono obligar li Romani à chiedere la loro confermazione dopo l' elezione seguita quòr que' tempi medesimi.

però non tralasciarono li Longobardi di molestare li Romani Pontefici, & appunto tali furono *Paolo I. Stefano III. & Adriano I.* avendo essi più volte ottenuto l' aiuto di **MARTELLO, CARLO MAGNO, e PIPINO** contro li Longobardi, quali pretendevano elegere li Romani Pontefici.

Finalmente **CARLO il GRANDE** venne in persona, fece prigione *Desiderio* l' ultimo delli Rè Longobardi, & all' ora entrato in Roma fù dal Popolo dichiarato Patrizio, & ammesso al Governo di Roma da *Adriano I.* Questo Pontefice concesse à **CARLO MAGNO** & à suoi successori un privilegio amplissimo, cioè *cb' essi eleggessero li Romani Pontefici, e tutti gl' altri Vescovi*, com' apparisce dalla distinzione 63. di *Graziano Capit. Adrianus.* E l' istesso **CARLO** non fù meno generoso che il Pontefice, perche non solo distrusse il Regno de Longobardi, nemici delli Romani, mà ancora confermò le donazioni dell' Esarcato di Ravenna, concesse alli Romani Pontefici da **PIPINO** il Padre. Il suo successore *Leone III.* coronò l' Imperatore **CARLO il GRANDE**, e li successori di **CARLO, LVDOVICO I. LOTTARIO, e LVDOVICO II.** elessero tutti li Papi del loro tempo, declinando però le forze dell' Imperio Francese nella persona di **CARLO II. Nicolò** delli suoi successori

dall' 855. fino all' anno 890. furono eletti con indipendenza degl' Imperatori. Doppo questo tempo cadde la Città di Roma in potere d' EDELBERTO *Marchese di Toscana*, e prevalendo all' ora la simonia, e l' ingiustizia, si viddero Papi, chi con la loro scandalosa vita doppo *Formoso* fino a Papa *Gio. 12.* deturparono la santa fede, e questi Papi sono chiamati dall' BARONIO nell' anno 908: *Sedis Apostolica Invasores, non Apostolici, sed Apostatici.* OTTONE I. chiamato dalli Romani venne per liberare la santa fede da *Giovanni 12* intruso con violenza, e simonia da suo Padre ALBERICO, e radunato il Concilio de' Vescovi, volle, che la sua vita scandalosa fosse esaminata, e giudicata, & indi il Papa dalla fede deposto. Fù eletto in sua vece *Leone 8* con il consenso delli Cittadini di Roma, che promisero con giuramento ad OTTONE, che non avrebbero eletto alcun Papa senz' il suo consenso, e del Rè suo Figlio, la onde essendo dall' Imperatore eletto *Leone 8.* potè esso all' Imperatore concedere lo stesso privilegio che fù da *Adriano* dato à CARLO, cioè d' ordinare la Chiesa Romana, & altre Città eleggendone li Vescovi. Li Papi fino à GREGORIO VII. inclusivamente, ò sono stati eletti dagl' Imperatori, ò almeno con loro approvazione. *BENEDETTO V.* eletto dall'

Fazione di Papa GIOVANNI XII. è deposto dall'Imperatore OTTONE I. e relegato in Hamburgo, ove morì per tristezza; vedi *LIVITPRANDO nell' Istoria d' Ottone I.* L' assenza degl' Imperatori lasciò l' arbitrio à Cittadini, & al Clero d' eleggere Papa chiunque loro volessero. **BENEDETTO SESTO**, perche non piaceva à *Cencio*, potente Cittadino di Roma, è posto prigione da Francone Diacono Cardinale, che Strangolatolo, si fa eleggere Papa col nome di **BONIFAZIO VI.** Il medesimo Bonifazio per questo attentato infame è cacciato da Roma, e porta seco in Costantinopoli li tesori di S. Pietro. Succede **BENEDETTO VII.** che reprime l'ardimento di **BONIFAZIO** desideroso d' intrudersi nel Pontificato. Quest' istesso **BONIFAZIO** chiude nella prigione di Castel S. Angelo *Giovanni 14.* Vescovo di Pavia, Cancelliere dell' Imperatore **OTTONE II.** dopo il suo ritorno da Costantinopoli, e lo fa strangolare, e tiene la sede di Pietro per lo spazio di 4. mesi l' anno 984. mà dopo la morte il suo corpo nudo per ignominia fu strascinato dal popolo. **CRESCENZIO**, Console Romano, obligò Papa **GIOVANNI XV.** ritirarsi da Roma, e vivere esule in Toscana. **OTTONE III.** per impedire la tirannia di **CRESCENZIO** fece eleggere Papa un suo cugino, detto Gregorio medesimo Con-

sole opposte à questo Papa, un altro Papa, e fu *Giov. Calabrese* Vescovo di Piacenza, che fu deposto dall' Imperatore OTTONE, rimanendo GREGORIO V. Doppo la morte di esso GREGORIO fu eletto dell' istesso OTTONE SILVESTRO II. suo Maestro, li successori del' quale cioè *Giov. 17. e Giov. 18.* vissero pochi mesi, e *Sergio 4.* due anni. A *Sergio 4.* successe BENEDETTO VIII. e doppo breve tempo cacciato da Romani, e rimesso in trono da ENRICO I. GIOVANNI XX. fu eletto dalli Conti Tuscolani doppo la morte di Benedetto suo Fratello. Trè furono quelli ch' ambirono la sede di S. Pietro, BENEDETTO Figlio d' ALBERICO Conte Tuscolano, e Nipote di GIOVANNI XX. SILVESTRO III. e GIOVANNI XX. ciascuno con il denaro, & aiuto delli partiti. BENEDETTO finalmente rinunzia, e li due altri SILVESTRO III. e GIOVANNI XX. convengono con GRAZIANO Prete, e con denari rinunziano il Papato. Questo GRAZIANO, credendosi eletto legitimamente, prende il nome di Gregorio VI. tuttavia questi trè concorrenti sono egualmente spogliati del Papato da ENRICO III.

Da tutto il raccontato fin ora apparisce, che li Pontefici non eletti dagl' Imperatori erano intrusi dalle fazioni de CENCII, CFI

SCENZII, da CONTI TUSCOLANI, ò nominati dal popolo, non senza simonia, si come può vederfi nel PLATINA, BARONIO, e GENEBRARDO; quindi è, che l'Imperatore ENRICO III. per rimediare à così gravi disordini, elesse CLEMENTE II. DAMASO II. S. LEONE IX. VITTORE II. STEFANO IX. tutti Tedeschi di Nazione. Succesero a questi Pontefici Alemani, essendo minore d'età ENRICO IV. PAPA NICOLAO II. che decretò essere nulla l'elezione del Romano Pontefice, senza l'intervento del Clero, e del popolo, a quali dovevano presedere li Cardinali. A NICOLAO II. successe ALESSANDRO II. di Patria Milanese, e Vescovo di Luca, chiamato Anselmo, e restò solo possessore del Papato, cacciato *Cadolao detto 2.* che restò sconfitto nelli prati Neroniani dal' Marchese di Toscana, che vinse li Conti Toscolani Fautori di Papa *Oporio 2.* Ben è vero, che la causa d'ambi li competitori al Papato fu terminata in Germania nella città d'Ostoria da un Concilio, composto di Vescovi Italiani, e Tedeschi, e deve osservarsi, che NICOLAO II. & ALESSANDRO II. furono approvati dal Rè ENRICO *minore.* Successe GREGORIO VII. Uomo di gran coraggio, quale vedendo l'Alemagna dissipata da guerre Civili, e l'Imperatore ENRICO IV. attaccato da po-

tenti nemici, prese la risoluzione di privarlo della nominazione, & investitura di tutti li Vescovati, & abbazie; doppo lo spazio d'anni 3. di Pontificato, avendone ricevuto la confermazione dal medesimo Imperatore. L'invia dunque un monitorio, per cui proibisce ad ENRICO, di non dover più concedere investiture, perche esse erano di Giurisdizione spirituale, di cui erano incapaci li laici. L'Imperatore resistette à questa pretesione. Aggiunse GREGORIO, ch'ENRICO era reo di gravi simonie, per le quali da ALESSANDRO II. era stato citato à Roma. GREGORIO VII. nell'anno 1075. si collega con li Bavaresi, e Sassoni contro ENRICO, e lo combatte. L'istesso GREGORIO spoglia come contumace ENRICO dell'amministrazione del Regno d'Italia e Germania, assolvendo li suoi sudditi dal giuramento di fedeltà, si collegò il Papa con li ribelli dell'Imperatore, e con *Agnese* Madre del medesimo, e scomunicò ancora tutti li Vescovi ch'erano ufficiali dell'Imperatore, e doppo l'anno 1076. fino all'anno 1085. in cui morì il Papa, esule in Salerno, scomunicò quattro volte l'Imperatore oltre un decreto generale, ch'esso Papa fece, per cui dichiarava, non essere Ecclesiastici quelli, che da Padrone Laico qualunque, ancorche Rè, & Imperatore, ricevevano Vescovati ò altri bene-

ficii, esclusi dall'ingresso delle Chiese, e qualunque Prencipe, ò Rè, che dasse l'investiture, incorso nelle Censure. L'Imperatore difese la sua causa con l'armi, e GREGORIO vedendosi abbandonato da Romani è forzato di vivere esule, assolvè perciò dalla scomunica li Normani, scomunicati come usurpatori del Regno della Sicilia, e legittimo ogni loro acquisto, e se per questo accordo *Roberto* detto *il Guiscardo*, Rè di Napoli, e di Sicilia non avesse difeso il Papa, la vittoria d'ENRICO sarebbe stata decisiva della controversia. Trè *Buggieri* successori di Roberto sostennero Gregorio VII. & *Urbano II.* ambi Monaci dell'istesso ordine, il secondo delli quali in ricompensa delli servigi resi alla Chiesa Romana, concesse ad uno de *Ruggieri* la bolla della Monarchia di Sicilia; Gregorio non contento d' eccitar le rivolte in Germania contro ENRICO, suscita suo Figlio primo genito (che si fece coronare Imperatore d'Italia in Milano) e sposata la figlia di *Ruggiero* caccia d'Italia suo Padre. Il 2. Figlio d'ENRICO imitò il primogenito, e per istigazione del Papa prese l'Armi contr' il Padre, quale ingannato sotto pretesto di rattare, e giustificare la sua Causa nella Dieta di Magonza, composta da ribelli, ivi è deposto, e ridotto a privata, & il Figlio incoronato Impera-

tore in Germania. *Pasquale II.* successore d' *Urbano I.* conferma li decreti di *Gregorio & Urbano*, quali non furono ricevuti ne dalli Rè di Francia; nè dalli Rè d' Inghilterra, che al solito conferivano l' Investiture delli Vescovati. *Pasquale II.* ricusò all' Imperatore ENRICO V. la corona, atteso ch' il medesimo ENRICO non volle rinunziarli l' investiture proibite da *Pasquale* in due Concilii di Guastalla in Italia, e Troja in Francia. Fu trovato però un accordo fra ENRICO V. e *Pasquale II.* e fu, che l' Imperatore avrebbe preso la corona, tralasciando la pretensione dell' investiture. Gionto che fu à Roma; il Papa; e Cardinali furono fatti prigionieri; all' ora *Pasquale* promise, ch' avrebbe restituito all' Imperatore l' investiture, e lo fece giurando sopra l' ostia consecrata con il Papa, e l' Imperatore si comunicarono; ma appena l' Imperatore fu di ritorno in Germania, li Legati del Papa scomunicarono l' Imperatore, & essendosi tenuto un Concilio l' anno 1122, il trattato fu annullato; e l' investiture di nuovo proibite à Principi. *Pasquale II.* ebbe per successori *Gelasio II.* e *Calisto II.* quali talmente con le guerre Civili afflissero ENRICO V. che fu obligato cedere all' investiture; seguendone solenni Capitola- zioni fra CALISTO II. & ENRICO V. quale può leggersi nella Cronica dell' Abate Vr-

bergenſe l' anno 1122. Deve conſiderarſi, che queſta querela durò ſotto ſei Papi per lo ſpazio d'anni 56. Sequirono 60. battaglie date da ENRICO IV. 18. da ENRICO V. con ſtrage di Millione d' uomini dell' una, e l' altra parte. Queſt' è l' *ereſia Simoniaca* combattuta da Papi con ſcommuniche, e Guerre, e pure queſto privilegio era ſtato concesso da ADRIANO III. à CARLO MAGNO, e rinovato da LEONEL VIII. nella Perſona d' OTTONE I. eſercitato da 18. Imperatori ſotto 63. Papi, per lo ſpazio d' anni 200, e più; e già maiſ' aviddero tutti li Papi predeceſſori di GREGORIO VII. che li Prencipi conferendo Beneficii con omaggio degl' Inveſtiti foſſero SIMONIACI: anzi ſembra, che li Papi eſigendo l' annate incorrino nella *medeſima Colpa*, come da *Nicolao Clemagnis*, e dal Concilio Coſtanzieneſe, e Baſileneſe per la medeſima ragione erano ſtate proibite à Papi, quali della medeſima Colpa poſſono eſſere rei ſecondo S. Tomaso 2. 2. 6. Queſt. 110. art. 1.

Raccolgaſi dunque, che l' elezioni degl' Imperatori delle perſone promolte al Papato con il conſenſo del popolo, e Clero, talora ſenza il medeſimo ſono ſtate conſiderate legitime, come pure l' inveſtiture delli Veſcovati concefſe da medeſimi Prencipi ſino à GREGORIO VII. e per dimoſtrare pienamente l'

uso dell' investiture , scorreremo in compendio e le Nazioni, e li tempi anteriori, si che, quando non possa provarsi qualche divieto fatto à Principi dall' Evangelio, la presente disciplina sempre potrebbe essere mutata con pubblica autorità.

Landovardo Vescovo di *Minden* ricevè la solita investitura con l' anello, e verga da **OTTONE I. e CRANZIO** nel lib. 3. della *Metropoli Cap. 3.* dice: *Capit tum ea res frequentari apud Imperatores, ut darent investituram Episcopis, & regalia, postquam Leo octavus omne Patrimonium Imperii per Italiam restituit Imperio in persona dicti Ottonis primi: & aggiunge: ea tum volentibus, & cupientibus summis Pontificibus per Imperatores gesta.* L' istesso Imperatore elesse Vescovo di *Spira* *Ottogero* Monaco, & in oltre delegò il figlio, & altri per visitare, e correggere gl' abusi introdotti nel' Monastero di *S. Gallo*. *Eckhard de Casibus S. Galli Cap. 12.* quale riferisce ancora, che fu sostituito un nuovo Abbate, e datoli il giuramento di fedeltà. Il Nipote d' **OTTONE il Grande** elesse Vescovo di *Spira* *Ruperto*. **ENRICO II.** diede col' istromento del quanto il Vescovato di *Paderbona* a *Meinernico*, e pure **ENRICO II.** è connumerato frà buoni Imperatori: **E CHRISTOFORO Broveto** nel lib. intitolato *sydera Germaniæ*, racconta q

straordinaria collazione del Vescovo di Paderbona, e la licenza d' eleggere il Pastore, salvo però il consenso Imperiale, come si legge nel *Tom. 3. delle costituzioni Imperiali* di GOLDASTO. In oltre l' istesso ENRICO elegge il suo Cancelliere VAGONE Vescovo di Magdeburgo, rimosso *Vuoldrado*, promosso dal Clero all' Arci-Vescovato. CONRADO II. successore d' ENRICO elegge *Reginbaldo* Abate al Vescovato di Spira, LEHMANNO *Cron. Spir. L. 5. C. 20.* ENRICO III. fu tenacissimo dell' istessa autorità in Germania, come ci fa conoscere CRANZIO *Metrop. L. 4. Cap. 31.* in queste parole: *tulerunt hac tempora sub ENRICIS, ut Episcopi, & Abbates à Regibus investirentur, sed sub ENRICO V. ea res cepit mutationes*; ALBERTO Metropolitano d' Hamburgo ricevette da ENRICO III. per il Governo della sua chiesa la verga Pastorale. *Lamberto Schafnaburgense nel 1608.* fa menzione di CONRADO eletto dall' Imperatore ENRICO III. Il di lui figlio ENRICO II. non ostante la di lui varia fortuna, elesse Vescovi di spira ENRICO, e RVGGIERO, quali benchè scomunicati da Papa GREGORIO VII. furono fedeli ad ENRICO V. SIGEBERTO *Ghemblaccense nell' anno III.* così scrive: *Rex uti volens auctoritate, & consuetudine, & auctoritatibus privilegiis Imperatorum, qui à CA-*

ROLO MAGNO, *qui post de Regibus Francorum imperavit Romanis, iamque per trecentos, & eo amplius annos imperaverat sub 63. Apostolicis dabat licitè Episcopatus, & Abbatias, & per annulum, & per virgam.*

Li Rè di Francia hanno conservato la medesima autorità, imperciòche *Enemondo* fu eletto Vescovo di Lione da *Clodoveo II.* e *Lamberto* eletto Vescovo della medesima Città da *Teodorico Rè*, non già per alcuna elezione del popolo, mà solo per le preghiere del medesimo. L'uno, e l'altro esempio trasportato da *TEOFILO RAINALDO* nell' *indice delli santi Lugdunesi.* *STEFANO* Abbate di Liegi, riferisce *nella vita di Modoaldo* Vescovo di Treviri, costituito dalla volontà del Rè. *SVRIO* rapresenta, che molti Vescovi, e fra gl' altri *Paolo* di Verduno, *Ansberto* di Ruano Vescovi eletti dal popolo, richiesero l'approvazione del Rè, & *Avito* Vescovo d'Overgne, bramando costituire il suo successore, implorato l'aiuto del Rè, l'ottenne. E la Città d'Orleans avendo nominato *Eucherio* suo Vescovo, spedì Legati à *Carlo Martello* Principe delli Francesi, quali lo supplicarono, che loro concedesse Vescovo il sudetto *Eucherio.* *Juvone* Vescovo Carnotense esibisce questo testimonio delli tempi del Rè *Pipino*, che richiedeva giuramento di fedeltà da tutti gl' Ar-

civescovi Remensi, & altri Vescovi della Francia, e leggesi questa determinazione della Curia d'Orleans *nella lettera 206. app. Otton. Franc. cap. 13.*

Oltre la perpetua serie del necessario consenso delli Rè, li medesimi più volte trascendendo la metà volgare, e li suffragi del popolo soli eleggevano li Vescovi, così *Clodoveo* elegge *Dionigi* Vescovo Turonense: *Clodomero* elegge *Omasio*: *Teodorico* elegge *Quinziano* Vescovo d'Overgne: *Clotario* elegge *Catone* Vescovo Turonense, e *Gregorio* Istorico Turonense propone il Clero, che rivolto à *Catone* così dice: *non nostra te voluntate expetivimus, sed Regis perceptione.* *Bonifazio* Arcivescovo di Magonza dovendo passar nella Frisia, e bramando eleggere suo successore *Lullo*, ne domanda la permissione al Rè *Pipino*. *WALTRAMO* *Nauborgense* nel suo libro dell'investiture degl'Imperatori così dice: *Longe ante decretum Adriani Papæ eiusque successorum, Reges qui erant uncti, & Maiores domus Episcoporum investituras fecerunt, scilicet Dagobertus, Sigebertus, Theodoricus, Hildericus, Pipinus, Reges & maior Domus Thodobertus. Ab iis inthronizati sunt Remaclus, Amandus, Audomarus, Eligius, Lambertus, aliique sanctissimi Prasules, cum Reges isti in*
ibus suis satis fuerint notabiles: E' assai

nota la pietà di *Dagoberto*, e *Sigiberto* di lui figlio. Egualmente è certo, che l'altre Chiese di Costanza, Argentina, Wormazia, Magonza, hanno ricevuti li Vescovi dalli Rè Francesi, e *Carlo Martello*, e l'istesso *Dagoberto* eleffero li Vescovi *Athanasio*, e *Basilio* di Spira. Nelle leggi della Baviera si legge: *Siquis Episcopum, quem constituit Rex, vel Populus sibi elegit Episcopum &c.* TEODORICO à Niem racconta nella vita di Sigismondo, che le Chiese Catedrali, li Monasterii, e tutti li benefici Ecclesiastici dell' Ongaria erano concessi dalli Rè.

La Spagna hà parimente avuto li Rè, che hanno conferito li Vescovati, lasciando all' Arcivescovo di Toledo l' esame, e la consecrazione dell' eletto, il che parimente è costituito dalli Padri del Concilio di Valenza, con queste parole: *Si à servitio Pii Principis nostri aliquis Clericorum venerit, ut alicui Civitati preponatur Episcopus, timore casto sollicitè examinetur:* e quando dubitavasi, che l' eletto fosse men idoneo, s' imponeva al Metropolitano, che ricorresse alla Clemenza del Principe, & esso con li Vescovi usando li modi più convenienti doveva pregare, che si contentasse d' onorare la Chiesa di Dio con un degno Ministro, e pretendono due Juris-Consulti Spagnoli Covaruvia, e Vasquio tal au-

torità sù effetto *delle Regalia*, e non grazia delli Pontefici.

L'Inghilterra parimente hà ritenuto il medesimo uso dell'investitura delli Vescovi. ENRICO I. come racconta l'*Istorico Westmonasteriense* fece intendere dal suo Procuratore *Vilelmo* costantemente allegando: *quod non ipse pro Regni amissione investituras Ecclesiarum amittere velit, & hoc ipsum minacibus verbis affirmaverit*: Quindi disprezzando le minaccie di *Gregorio VII.* *Pasquale II.* e *Calisto II.* ritenne intrepidamente l'autorità sua. L'istesso autore racconta dell'istesso ENRICO I. che concesse il Vescovato Wintoniense à *Vilelmo Giffort*, e subito li concesse per investitura le possessioni appartenenti al Vescovato contro li statuti del nuovo concilio. L'istesso ENRICO diede l'Arcivescovato Cantuariense à *Rodolfo* Vescovo di Londra, e l'investì con l'anello, e bastone. Dobbiamo ancora vedere il statuto del Parlamento tenuto sotto EDUARDO III. Rè in questi termini: *Supremus Dominus noster Rex, & Heredes sui habebunt, & pro illa tempore fruuntur collationibus ad Archiepiscopatus, & alias dignitates electivas, que de eius sunt advocacione, quas progenitores eius habuerunt antequam esset libertas electis concessa: Quandoquidem electiones concessæ progenitores sub certa quadam forma, &*

conditione, videlicet, ut eligendi licentiam à Rege peterent, & post factam electionem Regium consensum obtinerent, & non alio modo.

Parmi necessario raccontar l' origine dell' investire, o sia vestire, quali nelli loro principii sono vocaboli di lingua Germanica. *Tu- reto autore Francese* racconta, che avanti li tempi di CARLO MAGNO era in uso nel 7. secolo la voce dell' investitura comune agl' Officii Ecclesiastici e Civili, e disputandosi delli meriti di *Romano* Vescovo Rotomagense racconta l' istesso autore, che tutti li Conti Palatini diedero consiglio al Rè, che l' eleggesse Vescovo, & il Rè contento d' un tal consiglio, convocati li Vescovi e gl' Abbati diede al sudetto *Romano* il Bastone Pastorale; siche erra il BARONIO, che nega esser stata ignota nell' età di CARLO MAGNO la solennità del Baston Pastorale. Delli successori immediati di CARLO MAGNO, cioè di *LVDOVICO* Iuniore Rè di Germania, ne parla *ALBERTO stadense nell' anno 865.* *CRA'NZIO* nella sua *Metrop. lib. 2. Cap. 2.* dicendo che l' investitura era segno dell' infeudazione *lib. 2. Cap. 19.* El' istesso *ALBERTO nell' anno 888.* ricevè il Baston Pastorale dal Rè *Arnolfo*, & il Pallio Pontificale da *Stefano* Papa, e l' istesso *ALBERTO nell' anno 909.* racconta che *Ogero* ricevè il Pallio da *Sergio*, & il

stone dal Rè Ludovico. E' ripreso giusta-
 mente il **BARONIO** nell' *tomo 9. degl' annali*
nell' anno 774. quale dice queste parole con
 insolita confidenza *Legant, & scrutentur*
auctores omnes, qui Caroli temporibus aliquid
scripserunt, si alicubi penes eorum aliquem in-
venerint nomen investiturae, vel usus eius per
anuli collationem ut tradunt, & Baculi; mà
 ingannasi molto il *Baronio*, imperocche la vo-
 ce dell' investiture, e del Bastone trovansi in-
 ferite nelle tavole fabricate da Monaci di S.
 Gallo, imperando **CARLO MAGNO**, & in-
 ferite nel *tomo 2. delle cose Alemaniche*, e si ri-
 trova parimente menzione di questi termini
 nel *Codice delle Leggi Gotiche e Longobardiche*,
 e veramente pare, che questa voce sia stata
 trasportata dalla concessione delli Feudi alle
 dignità Ecclesiastiche, e non dovrebbe farsi
 alcuna lite di questo termine, imperocche giu-
 dicò prudentemente *Valtramo* Vescovo Nau-
 borgense: *nihil refert sive verbo sive precepto,*
sive alia re, quam in manu tenuerit, investiat,
aut inthronizet Rex, & Imperator Episcopum:
 Queste due cose hanno sempre giudicato li
 Rè convenire alla loro autorità, ciò è appli-
 care quest' huomo à questa Chiesa, e quasi con
 l' anello sposarlo alla medema, e conferire l'
 Ecclesiastica giurisdizione, cioè il giudizio
 le cose sacre con qualche Imperio, e Po-

testà di forza, significata dal Bastone, e quest' appunto era lo scettro delli Vescovi, che significa (secondo *Aimonio*) la difesa delle Chiese, *lib. 5. Cap. 50.* imperoche ò l' elezzione era riservata à Prencipi senza suffragio de popoli, ò pur essi concedevano la facoltà d' eleggere, salvo à medesimi un doppio Dritto, l' uno di conceder al popolo, & al Clero l' elezzione, riservando à se l' esame dell' eletto; e la collazione del Bastone, e dell' Anello, rigettando l' eletto stimato indegno, con la sostituzione d' un altro, ò nominato dal Prencipe, o pure proposto dagl' Eleggenti. Così ne parla **CARLO SIGONIO** del Regno d' Italia nel *lib. 4.* e **GOLDASTO** nel *tom. 3. delle costituzioni Imperiali.*

Contro il *Baronio* reclama *Panuino* nelle Croniche de Romani Pontefici, quale riconosce l' investiture di **CARLO MAGNO**, e suoi successori, e degl' altri Rè, *nella vita di Papa Gregorio VII.* Ecco le sue parole: *Era tunc consuetudo temporibus Imperatoris CAROLI MAGNI ea auctoritate Romani Pontifici. Adriani primi introducta, ut alicuius urbis vel Abbatia Episcopo, aut Abbate mortuis, statim Clerus, vel Monaci in unum congregati legatos ad Imperatorem mittebant, qui tunc erat, ad quem defuncti Prælati Pedum Pontificalem, & anulum deferentes, legem pro 12*

Antistite deligendo nomine sui Collegii interpel-
labant. Qui statim Senatu suo congregato ex
ipsius plerumque sententia unum vel ex ipsis
collegiis, vel ex Amicis, & Capellanis, cate-
risque domesticis, & familiaribus suis juxta
loci dignitatem, ut ei libitum erat, pro arbi-
trio à se electum anulo, & virga Pastoralis
Prelati defuncti ad se transmissis donabat, eum-
que de illo sacerdotio diplomate suo Imperiali,
ut dicebatur, investitum, hoc est, illa digni-
tate donatum in Episcopum vel Abbatem conse-
crari mandabat, absque alia Cleri, & Mona-
corum electione. Hoc autem per Galliam, Ger-
maniam, & Italiam, quæ tunc Latine orbis
dicebatur, usurpari mos erat, cuius exemplo cæ-
teri quoque Reges, ut Hispaniæ, Francorum,
Hungariæ, & eiusmodi imitati sunt; Hanc au-
tem consuetudinem cum omnes, ut dixi, Latini
orbis Ecclesiæ tum sæpe diu in multis suorum
Pontificum electionibus servavit Romana Eccle-
siæ, & præsertim in Joannis XIII, Greg. V.
Silvestri, Clementis, Damasi, Victoris, Ni-
colaique Pontificum electionibus, qui omnes
OTTO I. & III, ENRICI quoque III. & IV.
sententia Romani Pontifices sine Cleri Romani
suffragio electi, ab iisdem Imperatoribus per
anulum, & virgam de Papatu Romano inve-
stiti fuerant; & in altro luogo l' istesso au-
dice: Imperator Episcopatus omnes, & Ab-

batias, minoraque omnia sacerdotia, ut Præbendas Canonatusque, Præposituras, & Decanatus & huiusmodi conferebat, sed etiam ipsum Romanum Pontificem designabat; e parlando l'autore di Gregorio VII. dice: non solum Imperatorem electione Romani Pontificis, quod & Adrianus III. aliquando fecerat, sed & omnî auctoritate, qua reliquos Prælatos, Episcopos scilicet & Abbates constituerebat; primus omnium Romanorum Pontificum privare tentavit.

Concludasi dunque, che tutta questa facoltà Imperiale fu abolita nella Persona d' ENRICO V. da Papa Calisto II. che nella Dieta di Vormazia concluse la pace in questi termini, come lo confessa GOLDASTO nelle Costituzioni Imperiali pag. 55.: Ego Enricus Dei gratia Romanorum Imperator Augustus pro amore Dei, & sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Romani Papæ Calisti, & pro remedio animæ meæ dimitto Deo, & Sanctis eius Apostolis Petro, & Paulo Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ, omnem investituram per anulum, & Baculum, & concedo in omnibus Ecclesiis fieri electionem; & liberam consecrationem, possessiones, & Regalia Beati Petri, quæ à principio huius discordiæ, usque ad hodiernam diem sive tempore Patris mei sive etiam meo ablata sunt, quæ habeo; eidem sanctæ Romanæ Ecclesiæ restituo, quæ autem non habeo, ut restituantur fideliter iuvabo, & do:

ram pacem Calisto, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & omnibus qui in parte ipsius sunt, vel fuerunt, & in quibus sancta Romana Ecclesia auxilium postulabit, fideliter iuvabo.

Defatigato l'Imperatore dalle molte guerre, e dalla discordia della Germania dovette finalmente cedere tutti li suoi dritti, & appunto il decreto di *Calisto II.* riferito da *GOLDASTO* nelle *Costituzioni Imperiali pag. 55.* è concepito così: *Concessit, electiones Episcoporum & Abbatum Theutonici Regni, qui ad Regnum pertinent in presentia Imperatoris fieri absque simonia, & aliqua violentia, ut si quæ inter partes discordiæ emerferint, Metropolitanus, & Provincialium Concilio, vel iudicio saniori parti assensum, & auxilium præbeat, electus autem regalia per sceptrum ab illo recipiat.*

OTTONE Frisingense nella *vita di FEDERICO I. lib. 2. Cap. 6.* dice: che doppo *ENRICO V.* rimaneva all'Imperatore l'autorità, in caso di discordia preferire delli concorrenti, chi avesse creduto il più idoneo con il consiglio de suoi Primati; quindi *LOTTARIO* estinse le discordie della Chiesa Magdeburgense eleggendo *Norberto.* *CRANZ. Metrop. lib. 76. C. 12.* e *CONRADO III.* fermò l'agitazioni della Chiesa d'Utrecht con la sua autorità. *OTTONE lib. 1. Cap. 62. e 63.* Così ora praticò *FEDERICO primo* eleggendo

Quicmano nella discordia del Capitolo di Magdeburgo, preferendolo à *Gerardo*, e ad altri. Riprove simili di questo residuo d' autorità sono descritte dall' istesso OTTONE lib. 2. Cap. 31. e 32. da ALBERTO *stadense* nel 1176. da TRITEMIO nel *Cronico Irsaugiense* anno 1157. 1162, e dal BARONIO, che riferisce ARNOLDO *Lubecense* negl' *annali* 1185, anzi FEDERICO I. come narrafi da RADEVICO nel lib. 2. avendo inteso, ch' erano discrepanti gl' Elettori del Pontefice dopo la morte d' *Adriano 4.* alcuni avendo eletto *Alessandro 3.* & altri *Ottaviano* detto *Vittore*, FEDERICO I. convocato il Concilio di Pavia, nel pari concorso de suffragi preferì *Ottaviano*, Chiamato *Vittore* à *Rolando*, che si chiamò *Alessandro 3.* benché questo sia stato riconosciuto legitimo Pontefice da tutta la Chiesa, dopo esser state disfatte le forze dell' Imperatore dalli Guelfi confederati del Pontefice.

Non successe à Pontefici eguale la sorte nell' abolire l' investiture della Francia, imperciocché non solamente la famiglia di CARLO MAGNO, mà ancora la famiglia detta *delli Capetti* conservò la medesima autorità. FILIPPO *Augusto* Rè dovendo passare in Gierusalemme con le solite cruciate, per liberare la terra santa, fece un testamento, nel quale chiamò li Canonici della sede vacante per in.

petrare dalla Regina, e dall' Arcivescovo la
 libera elezione. Così **LVDOVICO il Santo**,
 lasciando alla Madre la cura del Regno, frà
 gl' altri dritti numerà la potestà di conferire
 e dignità, e li benefici Ecclesiastici e la licen-
 za à Capitoli, & à conventi d' eleggere li
 vescovi; e gl' Abbati. E' celebre la pragma-
 tica sanzione, tenuta nell' Anno 1538. nella Cit-
 tà Biturienfe, per conservare la libertà della
 Chiesa Gallicana contro le riserve della Ro-
 mana Curia; si come apunto il Parlamento
 di Parigi ostò à **LVDOVICO XI.** ch' aveva
 consentito all' abolizione della Pragmatica san-
 zione per compiacer al Pontefice Pio II. quale
 eramente revocò la Pragmatica, mà in capo
 3. anni la ristabilì doppo d' essere stato ra-
 resentato al Rè, che per il computo fatto
 erano passati 4. Millioni à Roma in 3. anni per
 l' affari beneficiali. *Sisto 4.* s' oppose à que-
 sto ristabilimento, e per riparar questo colpo,
 fece un concordato, che si vede ancora, mà
 non fu punto ricevuto; e la pragmatica san-
 zione restò: *Innocenzo VIII. Alessandro VI. e Giu-
 lio II.* s' adoprarono con tutta la forza per di-
 truggerla, mà senza profitto. Sequirono
 bensì in Francia il concordato frà *Leone X.* e
Francesco I. & in Germania frà *Nicolo V. e FE-
 DERICO III.* l' uno, e l' altro però fu disap-
 pto solennemente dalle nazioni, benchè
 esse

esse abbino dovuto cedere à loro Principi. In Francia resta la Regalia, ch' è un dritto, ch' appartiene al Rè, per cui esso concede tutti li beneficii semplici vacanti per la morte delli Vescovi, finche sia fatto il nuovo successore, che deve prima giurar fedeltà al Rè, & ottenerne lettere patenti.

In Alemagna resta all' Imperatore un dritto per cui può in diverse Chiese eleggere chi vuole al primo Canonicato vacante.

BONIFAZIO OTTAVO pretese di forzar *Filippo il bello* à rinunziar la regalia, mà il Rè sempre resistette, & il Papa pose l' interdetto sopra il Regno, e lo concesse all' Imperatore ALBERTO se poteva acquistarlo: mà l' esito dimostrò, ch' ALBERTO, e *FILIPPO il bello* si conservarono amici, & il Papa fu obligato desistere dalla sua pretensione.

Da tutto ciò segue, che li Principi hanno un dritto legitimo di conferire li Vescovati, e l' Abbazie, e li concordati confermano, e non aboliscono li dritti delli Principi, e del Clero, e quì terminasi l' esame dell' autorità degl' Imperatori esercitata nell' elezione delle persone sacre.

Parlaremò ora dell' autorità delli medem Imperatori intorno à Sinodi. Li Sinodi sono assemblee, nelle quali si trattano ò li ponti controversi della Fede, del Culto Divino, e delle

delle sacre Cerimonie, ò pure della disciplina Ecclesiastica; e questi si dividono in locali, ò siano diocesani, Provinciali, Nazionali, e Generali. Li Prencipi doppo **COSTANTINO** hanno avuto una particolar inspezzione sopra li medesimi con tal ordine però, che le cause più gravi della Religione erano riportate alli Sinodi Generali, quali sono numerati da Latini, e da Greci 8, & altri 10. dalli Latini.

Li Vescovi Cattolici hanno talmente riconosciuto la Potestà delli Prencipi nella Convocazione delli Sinodi, che *Liberio* Pontefice non volle consentire à congregare il Concilio in Roma, atteso l'interdetto di *Costanzio*, e li Vescovi della Spagna non vollero convenire nella città Agatense senza la permissione d' *Aularico*, e *SOCRATE* *Istorico nel proemio del V. libro* chiaramente racconta la potestà degli Imperatori sopra li Concilii: *Ex eo tempore Constantini, quo Imperatores fuerunt, ab illorum nutu Ecclesia negotia pependisse, atque ad eò maxima concilia de eorundem sententia fuisse convocata:* e per cominciare dal Concilio Niceno, il primo che fu tenuto, e convocato da **COSTANTINO**, si come lo racconta *EVSEBIO nel lib. 3. Cap. 6. della vita dello stesso Imperatore: CONSTANTINVS deinceps Concilium generale tanquam quemdam Dei exercitum instruens in unum locum coëgit, & Episcopos*

*pos undique per literas honorifice scriptas ut co-
maturarent, accivit:*

Questo fatto è raccontato da **SOCRATE** *lib. 1. Cap. 5.* da **SOZOMENO** *lib. 1. Cap. 16.* da **TEODORETO** *lib. 1. Cap. 7.* da **NICETA** *in Tesauro lib. 5. Cap. 5.* E l'istesso sinodo Niceno nella lettera alla Chiesa d'Alessandria apertamente confessa, d'esser stato convocato da lui: *Gratia Dei, & mandato sanctissimi Imperatoris CONSTANTINI ex variis Civitatibus, & provinciis &c.* **SOCRATES** *lib. 1. Cap. 6.* **TEODORETO** *lib. 1. Cap. 9.* E se bene **RVFINO** dice, che **COSTANTINO** abbi intimato il Concilio secondo la sentenza de' Sacerdoti *lib. 1. Cap. 1;* tuttavia questi non sono, che pareri, e non commandi, & egl' è certo, ch'il Prencipe non può convocare Concilii senz' il parere de' Sacerdoti. Il Sinodo Sardicense creduto da molti Ecumenico, fu convocato da **COSTANZIO**, e **COSTANTE**. *Teod. lib. 2. Cap. 8.* **SOCRATE** *lib. 2. Cap. 16.* **NICEFORO** *lib. 9. Cap. 2.* & **ATANASIO** nell' *Epistola à Solitarii: visa audacia Eusebianorum Episcoporum à Religiosissimis Imperatoribus* **CONSTANTIO**, & **CONSTANTE** *iussunt Episcopi Orientis, & Occidentis Sardicam convenire: & OSIO* di Cordova dice: *sui ipse in Sardicensi Concilio, cum tu tuusque frater* **CONSTANS**

stesso *Socrate* riferisce, ch' il Concilio Costantinopolitano primo fu convocato da TEODOSIO: *nulla mora interposita Concilium Episcoporum ipsius fidem amplectentium convocat. SOC. lib. 1. Cap. 8. SOZOM. lib. 7. Cap. 7. NICEFORO lib. 12. Cap. 10* e deve osservarsi, che *Socrate* dice: *che li Vescovi abbracciavano la fede degl' Imperatori.* Il Concilio Efesino primo fu convocato da TEODOSIO II. EVA-GRIO *lib. 1. Cap. 3. SOCR. lib. 7. Cap. 33,* & il Sinodo stesso nell' Epistola scritta à Celestino Pontefice Romano confessa questa convocazione: *Imperatoris mandato Episcopos ex locis omnibus convenisse: SOCRATE* luogo citato. Nella lettera scritta dal Concilio Efesino si leggano queste parole: *Secundum voluntatem Servatoris nostri omnium, & sanctionem pientissimorum, & Christi amantium Imperatorum:* anzi l'istesso Pontefice *Leone* prega l'Imperatore TEODOSIO: *ch' ordini la convocazione del Sinodo in Italia;* Ecco le parole di *Leone* nell' Epistola 9. à TEODOSIO: *Pro integritate fidei Catholica Christianum Principem convenit esse sollicitum, unde Pietas vestra suggestioni, ac supplicationi nostrae dignetur annuere, ut intra Italiam haberi iubeatis Episcopale Concilium.* E *LEONE* nell' Epistola 12. a *S. Teodosio* così dice: *Pietas vestra, quae in honorem Dei Religiosissimam Catholicam diligit*

veritatem, apud Ephesum constituit Synodum: mà perche non riuscì favorevole alla verità della Fede un tal Concilio, in cui prevalse *Dioscoro* Fautore d' *Eutichete* Eretico, il medesimo Papa *Leone* ricorre, con la lettera 74. à **TEODOSIO** concepita in queste parole, riferite da **LIBERATO** *Breviar. Cap. 12.* *LEO audiens Legatorum suorum suggestionem litteris Theodosium Imperatorem, & Pulcheriam Augustam rogat, ut fieret intra Italiam generale Concilium, ut aboleretur error fidei per violentiam Dioscori factus. VALENTINIANVM autem Imperatorem, & Eudoxiam uxorem eius ad memoriam Beati Petri cum multis Episcoporum genibus provolutis Romanus Pontifex deprecatus est, ut Imperatorem Theodosium hortaretur aliam fieri Synodum:* Intercedette bensì per il Pontefice **VALENTINIANO**, mà rimase inflessibile **TEODOSIO** contro il parere di tutti li boni, come racconta **LEONZIO** nel *lib. de Sectis, actione 4.* e pure questo fu quel Pontefice *Leone*, ch' ottenne da **VALENTINIANO** un dominio quasi assoluto sopra tutti li Vescovi della Francia, & ebbe perciò querele gravissime con *S. Ilario* Vescovo Arelatense. Successe à **TEODOSIO** **MARZIANO**, da cui finalmente ottenne *Leone Pontefice* la convocazione del Concilio Calcedonense, in cui fu discussa di nuovo la *Causa d' Eu*



cbete, & effo come pertinace Eretico condannato. Legganfi le parole di Leone nell' Epistola 43. à MARZIANO: *Poposceram à gloriosa Clementia vestra, ut Synodum, quam ad reparandam Orientalis Ecclesie pacem à nobis etiam petitam necessariam iudicastis, aliquantisper differri ad tempus opportunius iuberetis; sed quia pio studio humanis negotiis Divina preponitis, ego vestris dispositionibus non renitor:* Per decreto del Concilio Niceno sono ordinate le feimestri convocazioni delli Vescovi nelle Città Metropoli, con ordine, dato da COSTANTINO alli Presidenti delle Provincie, e di più racconta EVSEBIO nel lib. 1. Cap. 37. della vita di COSTANTINO cosi: *Ecclesie Dei peculiarem curam gerens, ortis varia per loca dissidiis, ipse tanquam communis à Deo constitutus Episcopus Concilia Ministrorum Dei indicebat:* Li Vescovi del Sinodo d' Aquilea cosi parlano a VALENTINIANO ETEODOSIO: *Ad removendas altercationes congregare studuistis sacerdotale Concilium:* Li Vescovi della Bitinia, & Elefpono pregano VALENTE permettere loro di congregarsi.

Doppo lacerato l' Imperio dall' incursioni de' Barbari, & occupate le parti dell' Occidente da nuovi Sovrani, cessarono li Concilii Ecumenici convocati di Vescovi Orientali, Occidentali; successero à detti Concilii al-

tri, chiamati nazionali, convocati da Prencipi, che presedevano all' istesse nazioni: Così **CLODOVEO** convoca li Sinodi Aurelianense, e Clipiacense, *Tom. Concil. Gall. 2. pag. 372.* il Concilio Arvernense fu convocato da *Teodorberto*; **AIMONIO** *lib. 4. Cap. 41.* due Sinodi di Turs sono stati convocati con la permissione di **LARIBERTO** *tom. 2. pag. 633.* altro Concilio Aurelianense, e Pictaviense furono ordinati da *Childeberto tom. Concil. 2. pag. 650.* e **GREGORIO Turonense** *lib. 10. Cap. 11.* il primo, e secondo Sinodo Matisconense fu convocato dal Rè *Gundramo tom. 2. Concil. pag. 678.* & il terzo Concilio Matisconense fu radunato da *Clotario*, **BARONIO** *ann. 617. n. 8. e 9.*

La Spagna si servì del medesimo Dritto, e li Concilii Toletani principalmente il terzo sotto il Rè **RECAREDO**, quale chiaramente dinota la convocazione fatta per ordine del Rè.

Nella Germania pervenne la notizia della Christiana Religione più tardi, e vi fu piantata da Franchi. **CARLO il GRANDE** stabilì il Concilio in Francoforte per rifiutare gl' errori d' *Elipando*. Tralascio li Concilii fatti nell' Affrica, Ongaria, Polonia, Inghilterra, Italia, & altrove, e basta la lettera di *Gregorio il Grande*, scritta à *Teodorico* Rè di Francia *lib. 4. Epistola 44.* *Vestra Excellentia Dei nostri mandatis inherens studium ad congre*

gandam Synodum pro sua mercede adhibere dignetur, ut omne à sacerdotibus corporale vitium Potestatis vestre imminente Censura, & Concilii definitione tollatur: E con altre lettere precedenti: Iterata vos pro vestra mercede adhortatione pulsamus, ut congregari Synodum iubeatis. Mà niuno hà forpassato CARLO MAGNO, il quale in tutta la sua vita avanti, e doppo acquistato l'Imperio Romano celebrò molto più Sinodi, che li Rè Franchi suoi Antecessori. Il di lui figlio LUDOVICO convocò il santo, e Generale Concilio d' Aquisgrano *tom. 3. Concil. pag. 291.* poscia LUDOVICO e LOTTARIO, ordinorono unitamente 4. Sinodi; doppo essi CARLO CALVO convocò il Concilio Meldense: LOTTARIO il Concilio Valentino: Ludovico II. il Vormaziense; Arnolfo il Triburiense; e nella Germania, doppo la stirpe di CARO, ENRICO il primo detto *il Cacciatore*, stabilì il Sinodo Erfordiese, & OTTONE primo il Romano, in cui fu giudicato Giovanni XII.

Non ostante prove così esatte per dimostrare l' autorità delli Principi nelli Sinodi, non lasciano gl' Istoric Romani d' attribuire a Pontefici la convocazione di tutti li Concilii, citando *Graziano nella distinzione 17.* ch' attribuisce alli Papi la convocazione delli 8. Con-

cillii generali contro la Fede degl' Istorici, anzi de' Romani Pontefici, che sono ricorsi agl' Imperatori per la convocazione de medesuni.

MARSILIO, di Padova nella parte II. *defens. pacis* dice così: *ad solius humani Legislatoris fidelis superiore carentis auctoritatem pertinet, aut eius vel eorum, cui, vel quibus per iam dictum Legislatorem potestas hac commissa fuerit, Generale Concilium convocare, personas ad hoc idoneas destinare, ipsumque congregari, celebrari, & secundum formam debitam facere consummari*: E quindi apparisce, ch' appartiene agl' Imperatori non solo convocar li Concilii, mà ancora determinare le persone, che devono concorrervi.

COSTANTINO avendo congregato il Sinodo in Arles per giudicare la causa di Ceciliano, comandò à Chresto sue Presidente, che con due compagni comparisca nel medesimo, mà trasferendo il Sinodo à Roma, volle che vi siano presenti non solo Miltiade Pontefice Romano, mà tre altri Vescovi da lui nominati, cioè *Reticio, Materno, e Marino*.

TEODOSIO il primo volle, che nel Sinodo di Costantinopoli vi fossero presenti li Vescovi Macedoniani, e nel Concilio Calcedonense proibì *Marziano*, che *Teodoreto* non fosse presente, e pure li Vescovi Macedoniani erano sospetti d'eresia come pure *Teodoreto*.

Di **COSTANTINO**

col suo arbitrio aggonse tre Vescovi al Papa ne parla EVSEBIO *Hist. Ecc. lib. 10. Cap. 5.* TEODOSIO, e VALENTINIANO Imperatori volendo intimare il Concilio in Efeso, scrivono à Cirillo Alessandrino così: *curabit Pietas tua post futurum sanctum Pascha venire in Ephesum Asia sub ipsam Pentecostes diem: Efficietque, ut una adsint sanctissimi sue Praefectura Episcopi, pauci quos ipsa elegerit: e* Scrivono parimente à Dioscoro, che *assumptis secum decem Metropolitanis Episcopis sub eius Diocesi, & aliis similiter Episcopis sermone, & vita ornatis proximis Calendis Augusti Ephesum convenire, nullo scilicet alio praeter praedictos viros Sanctam Synodum molestante: In* altra lettera determina TEODOSIO *Barsuma* Prete, & Archimandrita, perche assista al Sinodo d' Efeso, e tenga luogo di tutti gl' Archimandriti Vescovi dell' Oriente.

Ne fu dissimile la consuetudine delli Rè Francesi. Certamente Stefano Papa, com' apparisce dall' *Istoria d' Anastasio Bibliotecario*, mandò li suoi Legati à PIPINO, CARLO, e CARLO MAGNO Principi della Francia: *deprecans atque hortans per suas Apostolicas litteras, ut aliquantos Episcopos graves, & in omnibus Divinis scripturis, atque sanctorum* *num institutionibus eruditos, ac peritissi-*
mos

mos dirigant, ad faciendum in hac Romana urbe Concilium.

Gl' Imperatori non solo destinano le persone Ecclesiastiche al Concilio, mà di più mandano li loro Legati, acciò presiedino al medemo; così fu destinato *Dionigi* Tirense uomo consolare, perche presedesse al Concilio Niceno & *omnium rerum eos admoneat, maxime vero ut idem custos sit, & animadversor conservanda equabilitatis & ordinis*; **TEODOSIO II.** mandò al Concilio Efesino *Candidiano* Conte per conservarvi il buon ordine. L' istesso Principe manda al 2. Concilio Efesino *Elpidio*, Conte del sacro Concistorio, & *Elogio* Tribune Notario, e commanda, ch' impediscano ogni tumulto, e che spedita la Causa dal S. Sinodo, sia fatta manifesta al medemo: anzi **MARZIANO** dice esser suo officio d'istruir la Chiesa con queste parole: *nobis omne studium adhibendum est, ut populum propter veram sanctamque doctrinam id ipsum sancientem uni recte applicare Ecclesie, & ideo veram fidem Catholicamque etiam exponere vestra properet reverentia*: così l' Imperatore alli Vescovi Calcedonesi proibisce ancora loro trattar della Nascita del Salvatore; leggasi il *Cardinale Cusano nel lib. 3. de concordia Catholica cap. 16. in universalibus octo Conciliis ubi Imperatores interfuerunt, & ne* Im-

*peratores, & Judices suos cum Senatu primatum habuisse, & Officium presidentis per interlo-
cutiones, & ex consensu Synodi conclusiones, &
Judicium fecisse.*

In oltre hanno ancora gl' Imperatori pre-
scritto sopra quali fondamenti devono essere
stabiliti gl' articoli della Fede. **COSTAN-
TINO** instruisce li Vescovi in questi termini;
*Evangelici, & Apostolici libri, nec non anti-
quorum Prophetarum oracula plane instruunt
nos de sensu Numinis; Teodoro lib. 1. cap. 7.*
TEODOSIO MAGGIORE nel primo Conci-
lio Costantinopolitano intima il medesimo
ordine, , e procura d'addurre *Eleusio* Vescovo
Macedoniano alla concordia con li Vescovi
Ortodossi. **SOCRATE L. 5. C. 3.** Nel Sinodo
di Calcedonia, che fu tenuto da **MARZIANO**
Imperatore sono ancora più chiare le prove
del giudizio Imperiale nelle questioni della
Fede, egli fu presente alle dispute, perorò
alcune volte pubblicamente, destinò Principi, e
Senatori in suo luogo, ch' intendevano li sen-
timenti delli Vescovi, e li rimettevano all' Im-
peratore, **EVAGR. L. 2. C. 4. e 18.** Racconta
NICEFORO L. 5. C. 4. che dovendosi risolvere
la sentenza definitiva contro *Eutichetè*, co-
mandarono li Presidenti per ordine dell' Im-
peratore, che per togliere tutti gl' equivoci agl'

eretici, fossero nel Concilio determinate alcune particole esplicative.

Dell'Efempio di questi Imperatori si servì CARLO MAGNO nel Concilio di Francoforte uditore, & Arbitro.

Esercitarono ancora gl' Imperatori una massima autorità nella confermazione delli decreti Conciliari, non solo della disciplina, mà ancora della Fede. SOCRATE *nel lib. 1. Cap. 5.* così parla di COSTANTINO: *Imperator fidem in Nicena Synodo stabilitam, & veritatem in se complecti primus omnium testificatus est, seque eodem animo esse constanter asseruit, praecepitque ut omnes eidem assentirentur, decretis eiusdem suscriberent, effecitque, ut vox consubstantialis adderetur, quam vocem ipse quoque explicavit:* Ecco confermato il Concilio Niceno. TEODORETO *nel lib. 2. C. 4.* cita S. ATANASIO, quale positivamente dice: *che l'Imperatore confermò con autorità superiore il detto Concilio, e che da detta confermazione prese il suo vigore.* Nell'Efesino II. li Padri da Teodosio II. e Valentiniano III. domandano la confermazione alli loro atti, e MARZIANO Imperatore parlando del Concilio Calcedonese così dice: *Per nostra praecepta statutà sunt, quae de Christiana fide à sacerdotibus, qui Calcedone convenerunt, definita esse noscuntur, lib. 4. de Summa*

Nelle parti dell' occidente sono éguali l' autorità delli Rè, e degl' Imperatori. **GVNDRAMO** Rè, che visse nel 6. Secolo, con suo giudicio definì cause dubiose nella Chiesa, e publicò la definizione con suo decreto. **CARLO MAGNO** nel Concilio Francofortense con giudicio definitivo pronunziò: *Quid esset de hac definitione firmiter credendum* contra Felicem, e nel Concilio Turonense li Vescovi avendo stabilito 51. Articoli, chiedono l' approvazione de medesimi à **CARLO MAGNO**: *hac nos in conventu nostro ita ventilavimus, sed quomodo deinceps Piiſſimo Principi Nostro de iis agendum placebit, nos fideles eius famuli ad nutum, & voluntatem eius parati sumus: Cent. Ecc. 9.*

Il Sinodo Arelatense 4. si ferve delli medesimi termini, e queste sono le parole: *Hac igitur sub brevitate, quæ emendatione digna perspeximus, quam severissime adnotavimus, & Domino Imperatori presentanda decrevimus, poscentes eius clementiam, ut si quid hic minus est, eius prudentia suppleatur, si quid vero secus, quam ratio postulat, eius Judicio emendetur, si quid rationabiliter taxatum est, eius Clementia perficiatur*: Tutto ciò prova la potestà degl' Imperatori Franchi nelli Sinodi, anzi l' istesso **BARONIO** nell' anno 856. n. 4. parlando del Concilio di Pavia, che fu tenuto da

LUDOVICO II. così dice: *hac omnia rogatione Episcoporum, qui Concilio Ticinensi interfuerunt, Ludovicus rescripsit: Cum Episcopi, quae vellent in Ecclesia ordinari, atque disponi, non ut olim consuevere maiores ipsi sacerdotali auctoritate constituerent, sed ea per capita digesta mitterent in Palatium probanda ab Imperatore.* Il Bochetto autore Francese negl' atti della Chiesa Gallicana soggiunge: *norunt optime veteribus in usu fuisse, quotiescumque Synodi haberentur, non prius rata eorum decreta extitisse, quam à Rege in eiusdem sanctiori Consilio probarentur, & si quae in iis displicerent, exploderentur, quod ex Conciliis Turonensi, & Cabilonensi sub CAROLO MAGNO suo loco demonstravimus, & vir nunquam satis laudandus Petrus Pitheus veteri Syngrafa litteris maiusculis ad Capitula CAROLI MAGNI, & Filiorum eius consignatae abunde testatum reliquit: Erra dunque il BARONIO, che nega à Principi antichi la facoltà di regolare li decreti delli Concilii. COSTANTINO doppo due Sinodi à favore di Ceciliano volle, che la sua causa sia riveduta avanti di se, e che la sua decisione sia l' ultima. L' istesso Imperatore chiama li Vescovi, ch' avevano giudicato in Tiro contro Atanasio alla sua presenza, perche rendino conto del suo Giudizio: SOCRATE lib. 1. Cap. 22. e SOZO-*

MENO *L. 2. C. 27.* COSTANZIO imitando suo Padre volle che fossero mandati a lui 20. Vescovi, acciò che udita la loro relazione conoscesse lo stato della questione, e decidesse. Spesse volte la cognizione delle Cause già giudicate, era cominessa ò ad altri Vescovi, ò al nuovo Concilio, riservando l'Imperatore il Giudizio esaminatene le ragioni: SOZOM. *L. 4. C. 16.* Così TEODOSIO riconoscendosi ingannato dalli Vescovi, rescinde la propria sentenza, e ne comette l'esame ad un altro Sinodo parimente in Efeso. TEODOSIO *nelle sue lettere al Sinodo* così dice: *Oportet omnia iuxta Dei beneplacitum omni contentione seclusa summoq; veritatis studio adhibito excuti, ac tum demum à nostra Pietate confirmationem expectari:* anzi nell'istesse controversie di fede raccontano SOCR. e SOZOM. che TEODOSIO Imperatore udisse li sentimenti di tutti li Vescovi, e fatta à Dio umile preghiera lacerasse li scritti d'alcuni com'Eretici, distinguendoli da quelli, che potevano errare senz'Eresia, come li Novaziani, formando per così dire un decreto di Fede fuori del Sinodo; talora li Principi delegavano alcuni Ministri per udire le Cause contenziose, e S. *Agostino* loda l'Imperatore COSTANTINO, ch'abbia delegato nella causa delli Donatisti, un Procon-

In un'altra Causa delli Donatisti,

ONORIO, e TEODOSIO Imperatori destinano *Marcellino*, quale leggendo le parole dell' editto alle persone radunate dice: *ch' è stato destinato per aver cognizione non solo della verità delli fatti, mà ancora della Religione, & avisa li Donatisti, ch' in vigore del dato memoriale devono provare evidentemente, che li loro avversarii erano scismatici, & Eretici: finalmente Marcellino esamina diligentemente le questioni, quale sia la Chiesa Cattolica? quali le vere note della medesima? quali le giuste cause di separarsi dall' istessa? e se debbano essere ribattezzati gl' eretici?*

Dalle cose sudette raccogliessi, qual sia l' autorità degl' Imperatori nel convocare li Sinodi, destinar le persone alli medemi, presiedere, ò mandar Presidenti, esaminar decreti di Fede, e disciplina, e finalmente confermarli con la propria autorità, & imprimer loro forza di legge, il che viene diffusamente provato da EDMONDO RICHERIO nel suo *trattato delli 8. Sinodi generali.*

Esamineremo presentemente la forza del Dominio eminente & alto, che può appartenere in alcuni casi alli Principi sovrani sopra li beni della Chiesa. Tralascio la distinzione del dominio, di proprietà, usufrutto, & uso,

quali possono convenire alle private persone. Vi sono ancora altri beni, che si dividono in beni consecrati alle cose Divine, & altri alle cose umane. Li primi non cadono nel commercio commune della Republica, mà sono riservati unicamente all' uso delle cose sacre. Egl' è certo, ch' Iddio come Creatore è superiore ad ogni Dominio, & in questo senso ogni bene, ch' è degl' uomini, è ancor di Dio, & in questi termini disse ancor *SENECA nel lib. de Benef. C. 4: Omnia Deorum sunt, tamen & Diis posuimus donum, & stipem iecimus*: Chiamansi beni di ragione Divina tutti quelli, che sono ò destinati al luogo sacro, ò tutti gl' istrumenti, e mezzi che servono al Culto Divino; in quest' ordine si comprendono tutti li fondi destinati per li detti usi, e nasce la questione, se al Principe sovrano in caso di gravissima necessità sia permesso, di poterli alienare. Questa massima è costante in Francia, ove il Rè, ò si consideri come Protettore, ò pure in qualità di Magistrato Politico, ò come Padrone delli Feudi, può in diverse guise alienare, e vi sono Capitoli confermati nel Sinodo Suesionense nell' anno 863. regnante *CARLO il CALVO*, il quale si valse della sua potestà per alienare molti beni della chiesa per l' estremo bisogno del Regno. L'

Imperatore GIUSTINIANO volte, che se vi sono case ruinate, quali senza gran spesa non possino essere rifatte, debba la medema Chiesa concederle à Laici in Emfiteusi. Il Rè di Francia agisce in tal caso come Protettore della Chiesa. Se poi si considera come Magistrato Politico, il Principe nelli casi sudetti d'estrema necessità può vendere li beni della Chiesa, e trovasi un fatto memorabile del Rè JOAS, raccontato nel 2. libro de Paralipomeni, Cap. 14. il quale conoscendo, ch' il Rè di Soria avevali dichiarato la Guerra, & avanzavasi verso Gierusalemme, il Rè prese tutte le ricchezze, che li suoi antenati avevano consacrato al Tempio, come pure tutto l'Argento, che trovavasi nel Tempio, e nel suo Palazzo, l'inviò al suo nemico, perche abbandonasse Gierusalemme. Questo fatto non fu ponto ripreso da Joiada supremo Pontefice. Con questa massima medesima dice il Jurisconsulto POMPONIO, che gl' antichi Romani credevano rendersi Padroni non meno delle Città, che delli Tempii. Se dunque il Principe alienarà detti Beni, lo farà come supremo Magistrato politico, il quale esercita ancora l'alto suo dominio all' or che vedendo, che dall' avidità degl' Ecclesiastici sono unpoverite le fortune private, impediscono

li laici di poter più contribuire agl' Ecclesiastici bene alcuno, ò sia per donazione, ò sia per legato, ò per eredità. Gl' Imperatori VALENTINIANO, e GRAZIANO ripresero l'avidità del Clero con una legge registrata *N. 20. Cod. Theod. de Epis. & Cler.* Questa legge fu insinuata à *Damaso* Pontefice Romano doppo fattane la pubblicazione, e *S. Girolamo* non la riprende, mà più tosto redarguisce l'avarizia del Clero, che aveva meritato tal legge necessaria alla Republica. In Portogallo v'è una legge, come riferisce *MOLINA de contract. lib. 2. dist. 140. Lib. 2. e tit. 8.* quale proibisce l'alienazione delle cose immobili, ò siano del Regno, ò d' uomini privati à favore delle persone Ecclesiastiche. *PIETRO Belluga nel lib. intitolato speculum Principum*, riferisce la legge fatta dal Rè *Giacomo* d' Arragona, che li Beni Tributarii del Regno (chiamati colà de *Bealenco*) non possano senza permissione del Prencipe essere trasferiti nelle mani delli Chierici. La Francia si serve della medesima legge pubblicata da *S. Ludovico* Rè, e confermata da successori *Filippo III. Filippo il Bello, CARLO il CALVO, CARLO V. Francisco I. Enrico II. Carlo IX. & Enrico III.* Così ancora la Republica Veneta 100. anni avanti *Paolo V.* servivasi della medesima

desima costituzione, per impedire la continua traslazione de' Beni laicali nelle mani degl' Ecclesiastici, e se bene *Paolo V.* fulminò scomuniche contro li Senatori, e l' interdetto contro la Città, la Repubblica però fu costante nella sua risoluzione, e finora la detta Costituzione, che proibisce agl' Ecclesiastici l' acquisto de fondi laicali intieramente s' osserva.

E' indubitato che, si come vi sono innumerevoli leggi, le quali proibiscono l' alienazione delli beni Ecclesiastici, così vi sono ancora l' opposte leggi, quali proibiscono l' alienazione delli beni laicali, in favor della Chiesa. Chi non sa, quanto siano stati profusi gl' Imperatori nelle loro donazioni, fatte da *Pipino*, *Carlo Magno*, e dall' istesso *Ottone I.*; tuttavia *Ottone III.* seguendo il Consiglio del suo già Ministro Pontefice *Silvestro*, ripetè le prodige donazioni fatte da suoi antecessori, quali sono riferite dal *BARONIO*, e benchè gl' editti revocatorii d' *Ottone III.* siano posti in dubbio dal *BARONIO*, sono però dimostrati con evidenza da *Marquardo Frebero*, ritrovatisi nell' Archivio della Chiesa Romana, nel tempo di *Benedetto 12.* per confessione del *Baronio*, quale si serve della prova delle me-

desine donazioni degl'Imperatori OTTONE I. & ENRICO II. per dimostrar fallace la donazione fatta da COSTANTINO I. à *Silvestro*. Che poi le straordinarie donazioni d' OTTONE I. e li Diplomi del medemo siano incerti, & Apocrifi, si che il Nipote OTTONE III. le giudichi insufficienti, ciò non senza grave ragione è stabilito, perche non poteva OTTONE III. ignorare le donazioni del suo Avo OTTONE I. Ecco le parole dell' editto revocatorio d' OTTONE III. *Confusi Papaticis legibus, & iam abiecta Ecclesia Romana in tantum quidam Pontificum creverunt, ut maximam partem Imperii nostri Apostolatus suo coniungerent, iam non quarentes, quae, & quanta suis culpis perdidierunt; non curantes, quanta ex voluntaria vanitate effuderunt, sed sua propria, utpote ab illis ipsis dilapidata dimittentes quasi culpam suam in Imperium nostrum retorquentes, ad aliena, id est ad nostra, & nostri Imperii migraverunt. Hec sunt enim commenta ab illis ipsis inventa, quibus Joannes Diaconus cognomento digitorum munitus, praeceptum aureis litteris scripsit, sub titulo Magni Constantini longa mendacii tempora sinxit; Hec sunt etiam commenta, quibus dicunt quemdam Carolum Sanctum Petro nostro publica tribuisse; Sed ad haec responde-*

demus, ipsum Carolum nihil dare jure potuisse, utpote iam à Carolo meliore fugatum, iam destitutum, & annullatum. Ergo quod non habuit, dedit; sic dedit, sicut nimirum dare potuit, utpote qui male acquisivit, & diu se possessurum non speravit. Spretis igitur comentitiis praeceptis, & imaginariis scriptis ex nostra liberalitate S. Petro donamus, quae nostra sunt, non sibi, quae sua sunt, velut nostra, conferimus.

Le donazioni fatte dagl' Imperatori sono note, e non è necessario ripeterle, nasce però la questione, se l'Imperatore donando li stati, che sono parte dell' Imperio, possa alienare la sovranità, si che perda qualunque dritto sopra li stati alienati, e li loro abitanti. Provasi con la confessione delli Romani Pontefici non esser stata la mente degl' Imperatori donanti spogliarsi dell' alto dominio, imperciò che Papa Leone III. nella *Causa II. quest. VII. Cap. IV. nell' anno 815.* dice così: *Nos si incompetenter aliquid egimus & in subditis iuste legis tramitem non conservavimus, vestro ac Missorum vestrorum cuncta volumus emendare iudicio.* Leggasi Adone nella pag. 217. *Vspergense* pag. 278. Hanno dunque riconosciuto li sommi Pontefici, che gl' Imperatori, non ostante la cessione, ritenevano

ultimo e supremo giudizio esercitato da
oro Legati.

L' altro effetto dell' eminente dominio con-
siste nell' imposizione del tributo, quale dagli
Imperatori è stato ancora imposto à beni Ec-
clesiastici, e ciò egl' è certo per il Canone:
*tributum petit Imperator, non negamus, a-
ri Eccl. sic solvant tributum. Si agros deside-
at Imperator, potestatem habeat vendicando-
um, tollat eos, si libitum est Imperatori non
hono: Causa II. quest. I. Cap. 27. COSTAN-
TINO nell' anno 681. esentò la Chiesa Ro-
mana dal tributo ch' essa pagava per il patri-
monio di Sicilia, e di Calabria, e GIUSTI-
ANO II. nell' anno 687, rinunziò al tribu-
to, che pagavano li Patrimonii dell' Abruz-
zo, e della Basilicata. S. ILARIO nel suo
sermone sopra S. Matteo Cap. 23. così inseg-
na: *Si enim nihil eius penes nos resederit,
est, Caesaris, conditione reddendi ei quae sua-
nt, non tenebimur; porro autem, si rebus
lius incumbimus, si iure potestatis eius uti-
mur, & nos tanquam mercenarios alieni Pa-
rimonii procuratori subiicimus; extra quere-
m iniuria est Caesari reddi, quod Caesaris est,
deo autem, quae eius sunt propria reddere nos
oportere, corpus, animam, voluntatem, ab eo,**

namque hæc profecta, & aucta retinemus: S. AMBROGIO nel commento sopra S. Luca lib. 10. Cap. 20. così dice: Si Christus non habuit imaginem Caesaris, cur dedit Censum? non de suo dedit, sed reddidit mundo, quod erat mundi, & tu si vis non esse obnoxius Cesari, noli habere, quæ mundi sunt. Sed si habes divitias, obnoxius es Cesari; si vis nihil Regi debere terreno, relinque omnia, & sequere Christum: e specialmente confessa S. AMBROGIO nel detto Cap. si Tributum, che li campi della Chiesa non solo delli laici lo pagano,

V'è ancora un altro tributo detto personale, per cui nessuna persona può essere esente dal tributo dovuto à Cesare. S. AMBROGIO nel medesimo commentario citato lib. 5. Cap. 5. *Sopra S. Luca. Si Censum Dei filius solvit, quis tu tantus es, qui non putas esse solvendum; e la ragione si è l'accennata da GRISOSTOMO nell' Omilie sopra la lettera di S. Paolo alli Romani, dicendo: etiamsi Apostolus sit, etiamsi Evangelista, etiamsi Propheta, subditus est, ogn' uno deve essere soggetto al suo Principe, e S. Bernardo lo stesso dice all' Arcivescovo Cabilonense: Si omnis anima subiecta est, & vestra etiam, quis vos exemit ab universitate? Conseguentemente ancora le persone*

facre sono sottoposte al tributo per legge commune.

Gl'Imperatori Greci hanno sottoposto la Chiesa agl'ordinarii tributi *leg. 8. Cod. de SS. Ecc.* come pure alle contribuzioni comuni *leg. 5. Cod. eodem*, alle spese per rifar le strade *leg. 7. Cod. de SS. Ecc.* per rifar ponti *detta leg. 7.* per riparar le mura della Città, *BARTOLVS in detta Leg. num. 2.* finalmente per sostentare tutti li servigii dovuti alla Repubblica, come per esemplo, che le navi possedute dalle Chiese capaci di certa misura si debbano prestare per il trasporto delle pubbliche specie *Leg. X. Cod. de SS. Ecc.* cosi parimente dovevano gl'Ecclesiastici contribuire carri, & ogn' altro arnese per il publico bisogno *leg. 11. Cod. de SS. Ecc. e leg. 1. Cod. de Cursoribus*: V'è ancora una legge riferita da *Angesisto lib. 13. Cap. 5. e 73.* che per qualunque alienazione fatta in favore della Chiesa, li Beni debbano essere sottoposti al tributo reale. Si legge altresì *nel lib. 7. Cap. 103: Qui ad Ecclesias tuas remanent Episcopi, suos homines bene armatos nobiscum, aut cum quibus iusserimus dirigant, & ipsi pro nobis, & cuncto exercitu Missas, Litanias, oblationes, Eleemosynas faciant*: da CARLO MAGNO parimente fu stabilito con il consenso del popolo, degl'Ecclesiastici, che per le guerre conti-


nue,

nue, e devastazione de ferocissimi popoli, dagl' Ecclesiastici si dovesse pagare il denaro vigesimo, che chiamasi il soldo per sodisfare, e remunerar le fatiche de soldati *Censur. Ecc. 8. Cap. 9.*

Quale poi fosse in que tempi l'immunità Ecclesiastica, lo descrive il *Capitolare Carolino lib. 1. Cap. 19*: *Sancitum est, ut unicuique Ecclesie Mansus integer absque alio servitio attribuat, & Presbyteri in eis constituti, non de decimis, non de oblationibus fidelium, non de domibus, neque atriiis, vel hortis iuxta Ecclesiam positis, neque de prescripto manso aliquod servitium faciant, & si aliquid amplius habuerint, inde Senioribus suis debitum servitium impendant*: Ecco dunque limitata l'immunità Ecclesiastica.

E' giustissima la querimonia dell' *Juris-Consulto Crasso*, Cittadino Veneziano, nel suo *lib. contro il Baronio* nella pag. 24. quale dice che nelle donazioni fatte dagl' uomini privati alle Chiese, non può togliersi à Cesare ciò, che di Cesare, ripugnando il Salvatore nostro à simile ingiuria.

Non possono negarsi essere concessi molti privilegi dalli Principi à favore delle Chiese



confermati ancora da Sac. Can. mà ciò non prova, che le medesime immunità per cause giuste non possino essere revocate, ò limitate dalli medesimi Principi.

E' celebre la disputa di *Gerolamo Vendramino* per la difesa della sua Patria Venezia, contro la pretesa immunità, quale prova con l' autorità di *S. Tomaso*, (che spiega il luogo di *S. Paolo alli Romani*) che l' istessa immunità non è di legge Divina; ò naturale, e conseguentemente l' immunità proviene dal puro beneplacito delli Principi, anzi l' istesse ricchezze sacre sono state trafinesse da *Ischia Ottimo*, e Religiosissimo Principe à *Saneberio*, Rè degl' Assiri, per liberar la Città di *Giusalemme* dalla devastazione delli nemici *ib. 4. Reg. Cap. 18. v. 15.* L' istesso *Enea Silvio*, che fu poi *Papa Pio II.* nel suo lib. de ortu, & auctoritate Imperii Cap. 17. così discorre: *licendum est etiam aliud, quod aliquibus forsasse durum videbitur, & absurdum, sed non debet taceri quod verum est, dictuque utile. Nempe liberum est Imperatori non solum homini nequam, sed etiam viro probo, ac de Republica benemerito proprium agrum, propriasque possessiones auferre, si Reipublica necessitas expostulat* e la necessità pubblica compa-

rata con la privata è molto maggiore, e perciò deve più tosto permettersi il danno del Cittadino, che della Città, quando altrimenti salvar non si possa la Città.

È notabile la pace fattasi nella Germania fra li Cattolici e li Protestanti, quale in Osnabruch fù conclusa con la concessione non solo di molte terre, & altri beni laicali, concessi a Principi protestanti; mà ancora con la concessione d' Arcivescovati, Vescovati, Monasterii, Prepositure, commende, Canonicali & altri Beni Ecclesiastici, per liberar la Germania dalla guerra di Religione, per lo spazio di 30. anni sostenuta sotto l' Imperatore FERDINANDO, che vidde devastata la medesima. L'Imperatore con il consenso delli stati fece un Articolo particolare, & è *il 17. nel trattato della Pace*, per oviare alle querele degli Ecclesiastici spogliati in questi termini: *contra transactionem ullumque eius articulum aut Clausulam nulla iura Canonica, vel Civilia Communia, vel specialia Conciliorum decreta, Privilegia, indulta, edicta, Commissiones, inhabitiones, &c. possint ullo modo transactionem factam, evertere &c.* la Causa di questa transazione pregiudiziale all' ordine Ecclesiastico è stata la conservazione della pace

in Germania, ch'è stata preferita al particolar interesse dell'ordine Ecclesiastico, quest'apunto deriva dall'eminente dominio, che tiene la Republica sopra qualunque bene privato, ò sia nelle mani de laici, o pure degl'Ecclesiastici.

Da tutto il sudetto concluder si deve, che li beni Ecclesiastici sono sottoposti all'alto dominio, non solo per pagare il tributo, che si deve à Cesare, mà ancora per essere alienati in caso di publica necessit , e questo appunto fu praticato dalla Chiesa Romana in tempo di *S. Gregorio* per liberarsi dalle scorriere delli Longobardi; anche vi sono lettere del medesimo *S. GREGORIO*, che fanno menzione delli Beni alienati per lo riscatto delli Schiavi Christiani. Si trova la legge di *Giustiniano* osservata nell'occidente, ch'ordina l'alienazione de' vasi sacri per li bisogni premurosi de' poveri, e fu confermata da *CARLO MAGNO* nel lib. 2. de *Capitolari* cap. 29. In oltre *S. Tomaso* nella 2. 2. §. quest. 185. art. 7. in *Resp. ad 3. pro redemptione captivorum, & aliis necessitatibus pauperum vasa cultui Divino dicata distrabuntur, ut Ambrosius dicit: & il Caietano* ivi soggiunge: *quod Casu necessitatis pauperum posset portio Ec-*

clesia

clesiæ fabricæ debita pro pauperibus dispensari, nam principalis intentio Juris ad fabricas vivas refertur, s' argomenti dunque così: se la necessità della fame, ò pure il riscatto delli Schiavi sono giusti motivi per vender li fondi, non che li vasi sacri, la necessità maggiore di conservar tutta la Patria dalle forze, e vastazioni del nemico non solo per conservar li beni delli Laici, mà ancora degl' Ecclesiastici obliga gl' uni, e gl' altri, à vendere, & alienare li fondi loro per la commune conservazione.

Il nono, & ultimo titolo che appartiene alla Maestà dell' Imperatore, riguarda specialmente gl' affari della Chiesa Romana, & è *il dritto d' Avvocato universale* della medema; e si come li Rè di Francia sono chiamati *Christianissimi*, li Rè d' Inghilterra nella persona d' *Enrico VIII.* avanti il Scisma, *difensori della Fede*: così *Avocati della medesima* sono intitolati gl' Imperatori. E l' origine di questo titolo devesi à **CARLO MARTELLO**, & al Rè **PIPINO** suo Figlio, quali con l' armè difesero contro li Longobardi li Romani Pontefici, e specialmente **CARLO il GRAN-**

DE, che distrusse il Regno de Longobardi nella persona del Rè *Desiderio*, ultimo assediato in Pavia, e condotto captivo in Francia. L' officio d' *Avocato* riguardava li Pontefici considerati dalli Rè Christianissimi, come difesi, e protetti contro l' infidie de' nemici loro, avendoli ancora li medemi Principi della stirpe Carolina conservato l' autorità Pontificia, e li stati ceduti da CARLO contro gl' Imperatori Greci. Si deve ancora avvertire, che l' istesso *Carlo* fu dichiarato Patrizio della Romana Republica da *Adriano I.* Pontefice, com' apparisce dal Capitolo *Adrianus* alla *dist. 63.* prima che fosse dichiarato Imperatore da *Leone III.* E il *Cardinale Cusano nel lib. 3. de concordia Catholica nel Capitolo 30.* così descrive l' officio del Patriziano: *Postquam dono Pipini Patris Caroli ad Jus & proprietatem Sancti Petri devenerunt Civitates, & loca, que postea aucta sunt, tunc opus erat illis omnibus locis defensore, & Patritio, & deputatus fuit CAROLVS MAGNVS ut habetur dist. 63. Cap. Adrianus, & in Synodo: & habebatur Patritius, quia Pater Patrie curam Judicii temporalis habuit, & praefuit in temporalibus Papæ, qui se de ipsis*

minime intromittet. Imo Patritius secundum Glossam Antequam in C. Adrianus, 63 distinct. Pater Papa in temporalibus sicut Papa in spiritualibus eius Pater. Patritii dicti, quia ipsi ut Patres Filiis Reipublicae providebant. Deve notarsi che *Arimo* de Jure publico *Volume I. discurs. acad. 30. e 40.* suppone, che sia stato lo stesso il titolo d' *Avvocato*, che quello di *Patrizio*.

Oltre la Chiesa Romana gl' Imperatori si sono degnati d' essere *Avocati & Protettori* di Chiese minori, sopra la qual protezione hanno giurato nella loro solenne coronazione, come può leggerfi *nel lib. 7. della Cronica nella vita d' Ottone I.* così *Carlo Martello* giurò d' esser protettore della Chiesa di Magonza, che chiamavasi *Monderburgio*.

In oltre il titolo d' *Avvocato*, è stato concesso da Rè di Francia ad alcuni Fedeli loro Ministri, li quali doveessero aver la Cura delli fondi assegnati à quelli, ch' erano Ministri della Chiesa, e veramente *Pipino*, com' apparisce dal *Cap. II. nel Capitolare de Advocatie* stabilisce: *Patriarchas,*

Archiepiscopus, Episcopus, Abbatas, Praepositos, non debere se immiscere negotiis mundanis, & secularibus, sed eorum administrationem Advocatis committere: e la Sinodo di Magonza nell' anno 834. stabilisce, che li Vescovi & Abbati debbano lasciare alla diligenza degl' Avocati la cura di tutto ciò, che può appartenere al loro mantenimento, & appresso INCMARO nel lib. 7. Cap. 31. trovasi una legge, con cui è determinato così: ut Episcopi universisque Sacerdotes ad solam laudem Dei bonorumque operum actionem constituuntur, ideoque ut Episcopi, universisque Sacerdotes habeant Advocatos. Debet ergo unus quisque eorum tam pro Ecclesiasticis quam etiam propriis suis actionibus habere Advocatum non male suspectum, sed bonae opinionis, ne dum humana lucra attendunt, aeterna premia perdant.


Questi Avocati erano Chiamati *vice Domini*, difensori delle Chiese, Esecutori, Protettori, Rettori, à quali aggiungevasi il Vicario, mancando la presenza degl' Avocati. Si trova una legge registrata nel lib. 5. de Capitulari Cap. 31. che li difensori delle Chiese, ò siano *Avocati*, debbono essere

essere richiesti dall' Imperatore contro le prepotenze de Richi. Un'altra registrata nel lib. 7. de Capitulari Cap. 303. che parimente dal Principe si domandino gl' Avvocati. *Dagoberto* Rè concede alla Chiesa e *Treviri Arnolfo* Duca delli paesi della *Mosella* nell' anno 623. e nell' anno 653. *Sigiberto* il Figlio conferma con lettere patenti l' officio ad *Arnolfo*. Nel lib. 5. de Capitulari al Capitolo 234. si statuisce: *ubicumque Episcopi substantiam habuerint, Advocatum habeant in ipso Comitatu, qui absque tarditate iustitiam faciat, & recipiat.* E l'altra legge del lib. 3. de capitulari Cap. 25. così dice: *Si aliquod damnum ibi datum fuerit, si homo furtum, vel homicidium, vel quodlibet crimen foris committens infra immunitatem fuerit, mandet Comes vel Episcopo, vel Abbati, vel vicedomino, ut reddat eum.*

Di qui raccogliessi, che l' *Avvocato* assiste puramente à Beni temporali della Chiesa, e che l' *Avvocato* eletto dal Rè doveva in oltre far rendere la giustizia agl' Ecclesiastici, quando fossero stati oppressi. Siccome pure è evidente, che la Chiesa Romana desiderava, e pregava gl' Imperatori che fossero loro *Avvocati*, afinche con la

formae

fomma potestà loro conservassero li stati Ecclesiastici, che furono spesse volte invasi dalli tiranni, com' apunto praticò *Berengario*, contro il quale fu chiamato in soccorso *Ottone il Grande*, che egualmente riprese e le violenze di detto *Berengario* deposto dal trono, e castigò le disolutezze di *Giovanni XII.* con la solenne deposizione. Dopo il detto OTTONE si conservò nella Germania l' Imperio fino al giorno d' hoggi, cominciato nella Persona d' OTTONE I. che finalmente passò nella Famiglia potentissima *degli Austriaci*, quali per lo spazio di più Secoli hanno retto l' Imperio, hoggi di Governato dal *Gloriosissimo CARLO SESTO*, à cui sono dovute l' istesse preeminenze degl' Antecessori Imperatori, quali già mai possono perderfi per qualunque prescrizione, ò consuetudine contraria, e se sono inalienabili li Dritti del Pontificato Romano, è parimente inalienabile la Maestà dell' Imperio Germanico.





BID
V
X
